

CLXXXVI.

TORNATA DI GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1892

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, risponde ad una interrogazione del deputato PUGLIESE sul modo di facilitare la distillazione dei vini delle Puglie.

DI RUDINI, presidente del Consiglio, risponde ad una interrogazione del deputato PUGLIESE sull'applicazione della clausola del trattato austro-ungarico in favore dei vini italiani.

Seguito della discussione del disegno di legge sugli atti giudiziari e sui servizi di cancelleria.

VISCHI, SPIRITO, PALBERTI, CIBRARIO, relatore, DELLA ROCCA, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia, PUGLIESE, GIOLITI, MARINUZZI e COLOMBO, ministro delle finanze, prendono parte alla discussione.

Presidente proclama il risultamento della votazione a scrutinio segreto del detto disegno di legge.

Giuramento del deputato D'ALIFE.

DELVECCHIO presenta la relazione sul disegno di legge per la leva sui nati nel 1872.

VILLARI, ministro della pubblica istruzione, presenta un disegno di legge per la conservazione dei monumenti. Discussione del disegno di legge per modificazioni sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito.

Discussione del disegno di legge per modificazione all'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, riguardante gli appalti dei lavori pubblici alle Società cooperative di produzione e lavoro.

ZAPPI, CLEMENTINI, DANEO, LUZZATTI, ministro del tesoro, MINELLI, relatore, e GIOVAGNOLI prendono parte alla discussione.

GIAMPIETRO interroga il ministro della marina su frodi verificatesi nelle forniture alla Regia marina.

Comunicansi domande d'interrogazione e d'interpellanza.

è approvato; quindi legge il seguente sunto di una

Petizione.

4991. Giuseppe Sesti da Palermo, esposti i sacrifici patiti da lui e dalla sua famiglia per la causa italiana, chiede gli venga assegnato un adeguato compenso.

Congedi.

Presidente. Ha chiesto un congedo per motivi di famiglia l'onorevole Mezzanotte per giorni 8.

(È approvato).

Svolgimento d'interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di interrogazioni. La prima inscritta è quella dell'onorevole Pugliese al ministro dei lavori pubblici per conoscere se sia vero che per i vini da inviarsi dalla Puglia a distilleria, siano state accordate facilitazioni di trasporto esclusivamente per Milano, e se e quando s'intenda accordare uguale facilitazione per i vini che si volessero spedire alle distillerie di Napoli.

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Branca, ministro dei lavori pubblici. Per facilitare il trasporto dei vini pugliesi alle di-

La seduta comincia alle 2,15 pomeridiane.

D'Ayala-Valva, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che

stillerie delle varie parti d'Italia, si sono intraprese trattative colle Società; trattative riguardanti il trasporto di un solo vagone, il trasporto di 150 tonnellate ed un percorso superiore ai 600 chilometri. Le trattative sono andate ormai innanzi in modo, che si può sperare facilmente in un prossimo esito.

E per fissare le tariffe ad un limite tale che permettesse un grande smercio di vini di Puglia, il Governo, nelle trattative, ha anche stabilito di rinunciare al 27 per cento della sua compartecipazione sugli utili sociali. Ora, data la tariffa di ribasso per oltre i 600 chilometri, non è che si favorisca solo il trasporto dei vini a Milano, perchè, coi 600 chilometri, qualunque centro di distillazione sia in Lombardia, sia nel Veneto o nel Piemonte, può godere di quel vantaggio.

Però la obiezione che io vedo sorgere dalla interrogazione dell'onorevole Pugliese, io stesso la ho prevista ed ho detto: sta bene che noi accordiamo facilitazioni oltre i 600 chilometri e sta bene che cerchiamo di far pervenire quella esuberanza di vini in tutta la penisola; ma se noi tutta quella esuberanza vogliamo far smaltire, bisogna che anche i mercati interni del consumo siano aperti.

Occorre quindi che anche per le zone inferiori ai 600 chilometri vi siano riduzioni proporzionali.

È chiaro che la riduzione massima bisogna darla oltre i 600 chilometri, inquantochè questo non solo facilita l'uscita dalla Puglia dei vini guasti destinati alla distillazione, ma nel tempo stesso stabilisce una specie di parità fra gli stabilimenti di distillazione in modo che essi possano farsi la concorrenza su basi eque.

Ma la tariffa non deve essere tale da migliorare le condizioni degli uni in confronto degli altri.

Ora, siccome la tariffa non è definitivamente concordata, io mi auguro che la soluzione della vertenza possa essere tale da soddisfare gli uni e gli altri interessi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pugliese.

Pugliese. Ringrazio l'onorevole ministro della risposta che mi ha favorito, e delle assicurazioni che ha avuto la compiacenza di dare al paese ed a me; e sono certo che il limite dei 600 chilometri sarà ridotto in guisa che ne possano approfittare anche le distil-

lerie di Napoli e che le tariffe di favore saranno al più presto un fatto compiuto.

Così forse potranno migliorare le condizioni delle Puglie che diventano sempre più tristi di giorno in giorno.

Non intendo leggere e fare sentire al ministro le lettere ed i dispacci che di là mi vengono. Noti bene che le lettere ed i dispacci, che descrivono come la condizione delle cose vada peggiorando, non sono di operai disoccupati, si bene di gentiluomini, commercianti, ricchi proprietari, consiglieri e deputati provinciali.

E non intendo leggerle, anche perchè non posso supporre che il Governo del mio paese ignori le vere condizioni economico-sociali delle Puglie.

Noti l'onorevole Branca, che queste facilitazioni e i ribassi di tariffe ferroviarie pel trasporto dei vini di Puglia tanto saranno più utili, quanto più vicine sono le distillerie a cui si vogliono mandare i vini, imperocchè vicinanza di distilleria importa, come nel caso di quelle di Napoli, facilità di commerci e risparmio di spese.

Mi pare poi necessario che simili facilitazioni non si facciano più attendere. Il tempo passa, ed il popolo soffre; e gli sperati benefici dello abbuono del 40 per cento da durare un anno, abbuono pel quale i deputati pugliesi votarono il *catenaccio*, se più tempo passa, si faranno di giorno in giorno sempre più problematici.

Ciò detto, prendo atto delle dichiarazioni del Governo e, per dovere, mi dichiaro soddisfatto.

Presidente. Onorevole Pugliese, alzi la voce se vuol essere inteso.

Pugliese. Non vale la pena; perchè il ministro mi ha inteso e ciò basta.

Presidente. Così è esaurita la interrogazione dell'onorevole Pugliese al ministro dei lavori pubblici.

Ora viene un'altra interrogazione dell'onorevole Pugliese al presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, *interim* d'agricoltura e commercio, per conoscere: 1° a qual punto sieno le pratiche per l'applicazione della clausola del trattato austro-ungarico, per la quale il dazio di esportazione dei vini italiani potrà essere ridotto da lire 50 a lire 8; 2° se sia vero che per i vini da taglio spediti in serbatoi sia stata vietata dal Consiglio Federale la entrata in Germania.

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Sul primo punto della interrogazione dell'onorevole Pugliese dirò che non vi sono pratiche con il governo austro-ungarico per la riduzione dei dazi austriaci e dei dazi nostri; e non ce ne possono essere, poichè il trattato dice che quando l'Italia ribassi, pei vini, la sua tariffa a lire 5.77, *ipso facto* dovrà il Governo austro-ungarico ribassare la sua tariffa a fiorini 3.20. Nessuna pratica quindi occorre perchè l'Italia possa giovare della clausola inserita nel trattato del 6 dicembre ultimo scorso.

Resta a decidere, da noi, in casa nostra, se, come e quando, ci convenga usare della clausola in discorso. Su questo punto feci già dichiarazioni, credo abbastanza esplicite, rispondendo, alcuni giorni sono, ad un'interpellanza dell'onorevole Pavoncelli ed altri. Io non potrei che riferirmi a quanto dissi allora; cioè, che io, personalmente, sono persuaso che convenga all'Italia di giovare di questa clausola, ma, come rappresentante del Governo, non credo sia venuto il momento opportuno di proporla, perchè proporla non si può senza tener conto delle molteplici obiezioni che si fanno, dei molteplici interessi che si possono opporre all'uso di questa clausola. In fine dissi allora, e ripeto oggi, che importa anzitutto osservare quali saranno i rapporti commerciali tra l'Italia e la Svizzera, tra l'Italia e la Francia, tra l'Italia e la Spagna.

Ad ogni modo, aggiungo che, se della clausola contenuta nel trattato del 6 dicembre noi dobbiamo far uso, non potremo farne uso che per legge, perchè la riduzione di una tassa non può esser fatta che per legge.

Quindi, per concludere, dico all'onorevole Pugliese che il Governo molto si preoccupa di questa questione, e che, appena ne vedrà l'opportunità, si farà innanzi con un disegno di legge, sul quale la Camera potrà pronunciarsi.

Resta il secondo punto della interrogazione dell'onorevole Pugliese: l'onorevole deputato chiede se sia vero che pei vini da taglio, spediti in serbatoi, sia stata vietata dal Consiglio federale l'entrata in Germania.

Io non so di questo divieto, che sarebbe apertamente in contraddizione con la legge germanica sulla materia, la quale ammette la introduzione dei vini in serbatoi e ne stabilisce la tara speciale, in ragione di una percentuale

aggiunta al peso netto. Dunque la regola generale è questa, che i vini possono essere introdotti in serbatoi. Astrazione fatta dai trattati (che pur valgono qualche cosa, e chiariscono, nel mio modo di vedere, questa regola generale) astrazione fatta, dico, dai trattati, non vedo come si possa fare obbiezione alcuna alla introduzione in Germania dei nostri vini in serbatoi.

Per quanto consta a me, non credo che l'amministrazione germanica abbia posto il divieto di cui ha parlato l'onorevole Pugliese nella sua interrogazione. Questo so, che il dubbio è stato sollevato in Italia ed anche presso alcun ufficio subalterno in Germania. Ad ogni modo, com'era mio dovere, mi sono adoperato e mi adopererò per chiarirlo.

In verità, però, non credo che vi sia bisogno di un chiarimento, poichè lo spirito e la lettera del trattato del 6 dicembre, come anche la regola generale vigente in Germania in questa materia, mi assicurano che dubbio non ci può essere: ma ad ogni modo, se effettivamente qualche ostacolo si sollevasse, farò tutto il possibile perchè sia rimosso sollecitamente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pugliese.

Pugliese. Ringrazio l'onorevole ministro delle risposte fattemi con la sua abituale lealtà e mi dichiaro perfettamente soddisfatto.

Sono lieto che egli sul secondo punto della mia interrogazione abbia apertamente dichiarato, che un divieto all'introduzione dei nostri vini in serbatoi nel territorio germanico sarebbe in contraddizione, non solo con la pratica, sì bene anche con la legge germanica e con i trattati. Sono lieto in secondo luogo ch'egli abbia dichiarato che si affretterà a chiarire ogni equivoco, che possa essersi verificato in proposito, e che possa menomamente recare pregiudizio al trasporto in Germania dei nostri vini in serbatoio. Ed affinchè egli possa ben chiarire qualunque equivoco ed agevolare la esportazione dei nostri vini in Germania, non ho difficoltà a leggere e consegnare un dispaccio che mi è pervenuto da una delle più accreditate case di Barletta che fa il commercio d'esportazione in serbatoio, ed in base al quale io mi sono creduto autorizzato a fare la mia interrogazione. Ecco il dispaccio:

« Telegrafano da Francoforte sul Meno che Consiglio federale impedisce entrata vini in

serbatoio nel territorio germanico. Misura assolutamente ingiusta. Prego ottenere dal Governo serio provvedimento. »

Consegno al Governo questo dispaccio: se ne serva per chiarire se vi sia qualche caso in cui il divieto sia stato voluto e sia stato applicato, perchè, come Ella ben disse, questo divieto non solo sarebbe in contraddizione con le leggi austro-ungariche e con le leggi germaniche, ma è in contraddizione con lo spirito e con la lettera dei nostri trattati e danneggerebbe l'esportazione dei nostri vini; e se mai sarà per verificare che il fatto lamentato avvenne, sono sicuro che Ella saprà prendere gli opportuni provvedimenti.

Noi non possiamo esportare tutti i nostri vini in bottami, perchè bottame ce n'è poco e costa molto. Attualmente il fitto del bottame per una soma di vino è arrivato nientemeno a 7 lire, e 8 o 10 botti da mandare in Germania fra andata e ritorno non costano meno di mille lire. Dunque il fatto è abbastanza grave; ma poichè l'onorevole presidente del Consiglio si mostra molto interessato a questa questione, io sono sicuro che si adoprerà a migliorare in tutti i modi il nostro commercio d'esportazione per la Germania.

Per quanto poi si attiene alla prima parte della mia interrogazione, io per verità non posso che essere soddisfatto delle sue intenzioni e della sua personale opinione; e spero che la sua personale opinione finirà col trionfare e diventerà opinione del Governo; perchè altrimenti che cosa varrebbe per un presidente di Gabinetto avere una personale opinione, se non dovesse farla diventare opinione del Governo?

Son sicuro poi che facendo trionfare la sua personale opinione e facendola diventare opinione del Governo, farà un gran beneficio a tutta l'Italia in genere. Se prima poteva dubitarsi dell'opportunità di questa misura, oggi non può più dubitarsene, e se i Consigli tecnici saranno nuovamente interrogati daranno una risposta diversa da quella che hanno dato in altri tempi; poichè lo *stock* dei vini spagnuoli è ormai esaurito e noi non possiamo più temere la concorrenza, concorrenza temibile per l'applicazione della clausola della nazione più favorita, e tutti quanti sanno che l'Austria-Ungheria ha urgentissimo bisogno di vino e che questo bisogno non è temporaneo, ma potrà durare anche un decennio, poichè i vigneti dei nostri vicini dell'est sono

stati distrutti dalla fillossera. Se l'opportunità che noi abbiamo ora ce la lasciamo scappare facciamo un cattivissimo affare, perchè naturalmente le condizioni dell'Austria-Ungheria che ha bisogno urgente di vini e le condizioni della Spagna, che non ha più vini da collocare, non potranno essere eterne. Se noi non approfittiamo di questo benedetto momento per far bene i nostri affari, non speriamo di farli mai più.

In qualunque modo, son lieto che l'onorevole ministro sia pieno di buone intenzioni, che comprenda l'alto problema e sia convinto della urgente soluzione che questo problema merita, nell'interesse non delle Puglie solamente, ma dell'economia nazionale, perchè la questione dei vini è diventata vera e propria questione di ricchezza nazionale. E mi auguro che vorrà con mente ferma e polso sicuro risolverla al più presto possibile, nell'interesse della nazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Ho chiesto di parlare solo per far osservare all'onorevole Pugliese una cosa, ed è questa: che, quando il Governo italiano si risolva ad usare la clausola, per i vini, del trattato del 6 dicembre, cioè ad abbassare il proprio dazio, costringendo così l'Austria a fare altrettanto da parte sua, quando ciò si faccia, si adotta una misura irrevocabile. Bisogna intendersi bene su questo punto.

Quindi la questione non va considerata guardando alla condizione dell'oggi, ma bisogna considerarla guardando anche alle condizioni alle quali possiamo andare incontro nel dodicennio durante il quale i trattati restano in vigore. Se si credesse di potere a volontà abbassare, e poi rialzare il dazio, io non esiterei un momento ad usare la clausola; ma questa interpretazione io, in coscienza, non posso darla. Avevo anzi sperato che si potesse dare, ma ho dovuto persuadermi che non era possibile.

Presidente. L'onorevole Pugliese ha facoltà di parlare.

Pugliese. Io credo, onorevole presidente del Consiglio, che Ella possa ciò non ostante risolversi a proporre con legge l'applicazione della clausola, perchè, per certo, il disagio dell'Austria-Ungheria non è temporaneo, ma sarà duraturo, poichè la cagione vera di quel

disagio è la fillossera, e quando la fillossera ha distrutto i vigneti, bisogna rifarli da capo.

Dunque noi possiamo contare sopra un decennio di buon mercato.

D'altra parte, dei vini di Spagna non bisogna avere molta preoccupazione, perchè quei vini, per lunga stagione, saranno collocati, di preferenza, in Francia, e pochi potranno esser mandati sul nostro mercato.

In questo momento l'onorevole Molmenti mi consegna un giornale, ed io lo ringrazio. In questo giornale trovo pubblicata una notizia importante, che mi piace di fare conoscere alla Camera e al Governo.

Nel *Giornale vinicolo italiano* si leggono queste parole:

« Ebbene, si sappia che molte case vinicole austriache ed ungheresi hanno già stipulato grossi contratti di acquisti di vini pugliesi e siciliani per consegna differita ad aprile, fissando una penale nel caso che, mancando l'applicazione della clausola, esse non trovasero convenienza a ritirare il genere prescelto. »

Questa clausola dunque è veramente necessaria per noi: le Camere di commercio e i privati commercianti la chiedono: molti agricoltori fanno istanza al Governo perchè questa clausola venga al più presto adottata; noi interpreti dei veri bisogni del paese facciamo continuamente vive istanze al Governo.

Che più si aspetta? Perchè dunque dubita ancora il Governo?

Se l'onorevole Di Rudini vorrà acquistare benemerenzia verso il paese, risolva al più presto questa questione, e proponendo alla Camera la leggina, di cui si ha bisogno per fare applicare la clausola, egli potrà essere sicuro di trovare largo seguito e quasi unanimità di suffragi.

Seguito della discussione del disegno di legge sugli atti giudiziari e sui servizi di cancelleria.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Sugli atti giudiziari e sui servizi di cancelleria.

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 6.

Avverto la Camera che la Commissione ha proposto alcune modificazioni a questo articolo.

« Dopo il n. 2 aggiungere il seguente:

3° In caso di rigetto o d'inammissibilità del ricorso della parte privata sulle sentenze di Corte di cassazione lire 25.

« Sostituire all' inciso che comincia colle parole: In caso di assolutoria, ecc. il seguente comma:

« Nelle cause per reati d'azione privata la tassa unica nelle proporzioni come sopra stabilita è a carico del querelante nei casi in cui esso è tenuto al rimborso delle spese ai termini dell'articolo 563 del Codice di procedura penale. »

L'onorevole Vischi ha un emendamento sostitutivo a questo articolo.

Ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

Vischi. Onorevoli colleghi, prima di prendere a compiere questo mio dovere, ho bisogno di raccogliere e respingere una censura che è stata rivolta agli avvesarii di questa legge, specialmente se appartengono a questa parte politica (*Accenna a sinistra*) ove siedono gli oppositori al presente Gabinetto.

Si dice che noi non dovevamo far altro che censurare il principio informatore della legge, e censurarlo di fronte a tutto il concetto che può aver ispirato l'*omnibus* chiamato poscia il poema dei provvedimenti finanziari, lasciando senza osservazioni tutte le particolari disposizioni della legge medesima.

Io mi permetto di osservare che se questa può essere l'opera di colui che esamina la politica finanziaria del Gabinetto, non può esserla di un deputato che sente intero il suo dovere. Il nostro dovere non è quello soltanto di dire che errate nel programma generale (ed in questo caso non avremmo a censurare programmi; chè non ne avete) ma anche quello di collaborare onestamente con tutti gli altri colleghi e col Governo, affinchè la legge, se non respinta, come speriamo, sia meno cattiva di quella che ci avete presentato.

La censura che ci venne rivolta, può rivelare un sistema che forse esiste nel campo ministeriale, cioè di tutto approvare; ma non può persuaderci di tutto respingere e di lasciarvi la odiosità e la reazione del paese per errori evidenti, che, secondo voi, dovremmo celarvi.

Noi non abbiamo il sistema di tutto respingere o di tutto accettare, o di lasciar passare senza discussione.

Noi, in altri termini, vi abbiamo detto: badate, o signori, che questa legge è assoluta-

mente vessatoria; è improvvida; è mancante di praticità; vi farà meritare il tratto di spirito, cioè che voi avete fatto un programma di frasi, per venderlo a sillabe; non l'approvate nell'interesse del paese; ma vi abbiamo soggiunto che qualora ciò non vorrete fare, prendiate in considerazione i nostri consigli, subordinati, diretti a migliorare nei suoi particolari la legge.

Ci dovrete lodare e non biasimare di questa nostra collaborazione affinché non cada sulle istituzioni nostre il ridicolo, e le vostre proposte siano alquanto pratiche nella loro attuazione.

Premesso questo, io mi occupo del mio emendamento.

Signori, tutte le leggi, ed anche quelle d'imposte, devono avere un fondamento etico, senza del quale l'opera del Governo sarà eguale a quella del mandante, e l'opera di colui che eseguirà sarà eguale a quella del complice nei reati comuni contro la proprietà quando metterà la mano nelle tasche dei contribuenti. Ci vuole una base etica, principalmente per quelle leggi che riguardano l'Amministrazione della giustizia, perchè diversamente l'opera vostra potrà significare una denegata giustizia.

Ora io domando: con quest'articolo 6 della legge da quale punto voleste partire?

Io dico francamente che, meno il desiderio d'arrivare ad incassare una determinata somma, che molti hanno detto che non sarà realizzabile, e che io credo troppo ipotetica, per tutto il resto, nè il Governo, nè l'egregio relatore, sono riusciti a dirci da qual punto si è partiti.

Ed infatti ieri l'onorevole collega Pugliese ha potuto benissimo dirvi di non allontanarvi da certe orme segnate dal ministro col suo discorso; ma altri hanno dimostrato che il ministro aveva calcate altre orme opposte. In altri termini, nessuno può essere più sicuro di avere indovinato il vero principio informatore dell'articolo.

Ed infatti, o signori, se io prendo il discorso fatto dall'onorevole Chimirri (discorso che fui dolentissimo di non poter udire per la mia infermità) trovo che egli stesso non ha avuto nella mente una ragione fondamentale per la tassa domandata con quest'articolo 6. Egli una volta vuole questa tassa come spese giudiziarie; ed un'altra volta la reclama come pagamento della giustizia, rile-

vando che spendiamo per l'amministrazione di essa un totale di 63 milioni e che perciò dobbiamo rifarci dai condannati col criterio desunto da una media di tanti anni. Dunque sino a questo punto, abbiamo dal ministro l'affermazione vaga di due ragioni contraddittorie, passando dalla giustizia gratuita a quella pagata, sino al mantenimento del magistrato, giustizia che per un'alta ragione di ordine pubblico, e per la più alta funzione dello Stato, dobbiamo esercitare.

Ma, o signori, il ministro espone una terza teoria ancora più in contraddizione con le precedenti; e poichè le sue parole meritavano le approvazioni della Camera, mi permetterete che io ve le ripeta, anche perchè sono brevissime. Egli disse:

« E con questo, signori, noi compiamo un'opera di vera moralizzazione nel Paese, perchè (credete ad un uomo che ha qualche esperienza) io ho visto spesso far più impressione sull'animo dei delinquenti volgari la condanna delle spese, che la pena corporale. Purtroppo nelle nostre plebi ancora ignoranti, il sentimento della libertà individuale, il concetto della personalità umana non è ancora molto elevato, e noi vediamo ricchi coloni, agiati campagnoli, per evitare la multa, andarsi a costituire in carcere. »

E conclude l'egregio uomo:

« Ebbene, o signori, il pagamento rigido delle spese è un freno, perchè i delinquenti non corrano così proclivi al delitto. »

Ora io protesto con tutto l'animo mio contro quest'affermazione e dico: dunque non si tratta più di spese giudiziarie; non si tratta più di far pagare quello che voi spendete per l'amministrazione della giustizia; si tratta addirittura di voler infliggere un'altra pena contro il delinquente; ed allora cosa ve ne fate di tutte le misure che sono state prestabilite nel Codice penale? Perchè ad esse venite ad aggiungerne altre? Per vedute fiscali o per ragioni giuridiche?

Signori, è doloroso il constatare che questo si possa dire a Roma, e da un ministro guardasigilli, quando tutta la scienza penale ha solennemente affermato che, appunto perchè la pena dev'essere personale, la pena pecuniaria non è da prescegliersi, perchè colpisce i figliuoli innocenti.

Eppure questo principio trovò così compiacente la Commissione, da essere sanzionato in un'alinea di questo articolo 6 (il quale

alinea venne poscia emendato come enorme). La Commissione arrivava nientemeno a pretendere questo: che in caso di assolutoria dell'imputato, e dell'intervento della parte civile nel giudizio, la tassa unica, nella proporzione come sopra stabilita, fosse a carico di questa ultima.

Si appalesa da ciò tanta avidità da superare qualsiasi antica ferocia del taglione, non solamente nello aggiungere altra pena ai delinquenti, oltre quelle stabilite dal Codice penale, eccedendo ogni misura di etica giuridica, ma nell'aggreddire anche l'innocente parte civile, alla quale, in altri termini, si diceva: io, Stato, ho bisogno di danaro, e poichè debbo afferrare qualcuno, afferro voi, dal momento che mi è sfuggito il delinquente: è vero che avete sofferto un reato, senza la soddisfazione di vederlo punire; ma voi avete la mancanza di spirito di ricorrere alla autorità della legge, ed io vi do il resto del martirio, mi piglio qualche cosa dalle vostre tasche. (*Bravo! Bene!*) Questa proposta, così motivata, è indegna del Parlamento italiano.

Dovrei sperare nel vostro voto contrario a questo articolo; ma neppure oso domandarlo! A questi chiari di luna e in materia di leggi d'imposta, venire a parlare, a questo Gabinetto, di principii informatori della presente tassa, significa dar segno di grande ingenuità; ed, a dir la verità, io, che pure sono la ingenuità fatta persona, (*Si ride*) non arrivo a tanto. Vi dico solo, signori, quali che siano i criteri, i principii da cui volete partire, siate almeno prudenti, logici, abbiate la misura e la proporzione.

La Commissione propone d'accordo col ministro che noi dobbiamo far pagare da dieci lire per le sentenze dei pretori a cinquanta per quelle di cassazione per le condanne contravvenzionali, cioè per la materia minima del Codice penale. In tal modo potrà verificarsi che la pena del condannato sia di gran lunga inferiore a quella che sarà imposta da questo articolo sotto l'aspetto di tassa unica.

Ora io vi dico: toglie, esentate le materie contravvenzionali da questo rigore che state per sanzionare; esentatele per un principio di perfetta equazione, esentatele perchè non avvenga quello che ho avuto l'onore di accennare. Ma se questa esenzione voi non vorrete approvare, prego di voler accogliere almeno quest'altra subordinata. Tra le materie contravvenzionali vi sono tutte quelle

riguardanti regolamenti urbani e rurali e le altre piccole leggi speciali. In queste contravvenzioni, possono incorrere i più onesti uomini contro i quali non sarebbe possibile quella declamazione che faceva il ministro Chimirri quando diceva « non vi fate difensori dei delinquenti! » Nella indicata materia contravvenzionale neppure è ammessa la ricerca del dolo, epperò non vi è lecito inasprire la vostra voce, dovendo voi deplorare la sola esistenza del danno che non basta ad indicare l'autore come delinquente.

Ecco perchè vi propongo di esentare almeno da tutto questo rigore le contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana e rurale ed alle altre leggi speciali.

Se poi una tassa per le materie contravvenzionali si dovesse imporre, vi pregherei di accettare almeno la proporzione stabilita dall'onorevole Spirito col suo emendamento, ovvero di diminuire i limiti così esasperati che Commissione e Governo hanno proposto. Diminuiteli della metà, di un terzo almeno. Perchè in ogni caso avrete sempre una legge vessatoria, offensiva dei principii giuridici, una legge non ispirata ad alcun criterio, ma non avrete forse una legge che offenda il principio dell'onestà legislativa.

All'onorevole relatore ed all'onorevole rappresentante il ministro io faccio un'altra preghiera. Vi è nella legge una disposizione che, se da una parte riesce esilarante, dall'altra mi pare abbastanza degna di esame.

Dice l'articolo 6°: « Questa tassa si aumenta della metà se sono due i condannati da una sola sentenza, e si raddoppia quando siano tre o più; ed è dovuta solidalmente da tutti i condannati per uno stesso reato. »

La ho definita esilarante, perchè dessa mi rammenta le disposizioni delle tariffe per le vetture di città: *per una persona si pagano cinquanta centesimi, per due sessanta, per tre una lira e via dicendo.* (*ilarità*)

Ma come? Voi per scrivere un solo nome di più, duplicate la tassa? Ma se medesima è la sentenza, ed il reato è o può essere unico?!

Con tutta l'onestà della coscienza di chi si oppone a questa legge non per ispirito politico soltanto, ed apprezza il vostro patriottismo che, non sapendo usare rimedi radicali, siete disposti a tassare anche l'aria che respiriamo; con tutta la sincerità di animo di chi vuole agevolarvi nella vostra grave re-

sponsabilità, vi prego di eliminare questo alinea; perchè esso unito al primo articolo, che spero non arriverà alla sanzione del Re, potrà dare all'opera vostra un'amara definizione.

Darò a questa legge il voto contrario; ma mi auguro che la Camera non vorrà approvare questo articolo, siccome è scritto, perchè desso offende i principii del diritto e della morale. (*Bravo!*)

Presidente. Viene ora un emendamento sostitutivo dell'onorevole Spirito, il quale suona così:

« È stabilita una tassa unica sulle sentenze in materia penale nelle seguenti misure:

1° In caso di condanna alla pena degli arresti o dell'ammenda:

Sulle sentenze di Pretore L.	2. »
Di Tribunale in appello.	» 3. »
Di Tribunale in 1 ^a istanza	» 5. »
Di Corte d'appello. . .	» 7.50
Di Corte d'assise . . .	» 15. »

2° In caso di condanna ad altre pene:

Sulle sentenze di Pretore. L.	5. »
Di Tribunale in appello .	» 7.50
Di Tribunale in 1 ^a istanza	» 10. »
Di Corte d'appello. . .	» 12.50
Di Corte d'assise . . .	» 25. »

« Questa tassa viene iscritta (*il resto come nel disegno di legge della Commissione*). »

L'onorevole Spirito, ha facoltà di parlare.

Spirito. Mi consenta la Camera che io mi fermi un istante sopra l'articolo 6 quale ci era dapprima proposto dalla Commissione.

Pare davvero alla Commissione che sieno veramente tollerabili, non so trovare migliore espressione, le tasse sulle sentenze nella misura in cui essa le ha proposte? O non le pare che i casi nei quali la pena per il reato sarà molto minore della tassa di sentenza saranno in numero esorbitante? Se la Camera si persuadesse di ciò, come potrebbe mai sanzionare una proposta di legge, la quale porta questa conseguenza, che un individuo il quale per una azione delittuosa è condannato a due lire di ammenda, venga poi condannato ad una tassa di 20 o di 40 lire per la sentenza? Che un individuo il quale è condannato a 10 lire di multa per un reato, per la sola sentenza debba pagare una tassa che può oltrepassare le 200 lire? Tuttociò, signori, è assolutamente irragionevole.

Gli onorevoli componenti della Commissione hanno ricordato o no, che ad essi non è dato distruggere la procedura penale? Ora, per effetto di connessione di reati, possono essere tratti innanzi la Corte d'assise cittadini colpevoli di una lievissima contravvenzione punibile con un' insignificante pena pecuniaria, i quali dovranno pagare lire 200 per la sentenza, mentre altri condannati a forti pene, forse perchè indigenti, non pagheranno nulla!

Signori tuttociò è incompatibile! Ora, io faccio appello alla logica ed alla giustizia dei componenti la Commissione, perchè vedano se queste tasse non debbano almeno esser temperate e diminuite.

Ma un'altra osservazione io voglio fare. Ho sentito tante volte in questa Camera deplorare la condizione infelice che è fatta alla parte lesa nel giudizio penale in Italia. Ebbene, o signori, avete voi pensato che con questa legge rendete questa condizione ancor più triste? Voi sapete meglio che io non sappia che sui beni del condannato sono preferite le spese di difesa; poi vengono quelle di giustizia e poi, per effetto della legge che abbiamo votato giorni fa, le multe e le ammende, ed infine le tasse comprese nella legge che oggi discutiamo. Ora domando io alla Camera: dopo tutti questi prelevamenti che cosa resterà alla parte lesa? Non resterà che il suo dolore, il ricordo del reato patito e le lagrime che non potranno essere asciugate. Queste leggi, che si propongono con tanta precipitazione, offendono dunque non solo sentimenti di giustizia, ma sentimenti di umanità; onde io davvero mi auguro che la Commissione voglia, se non altro, correggere e mitigare la disposizione, che ora discutiamo.

Ed ora veniamo alle modificazioni che sono state introdotte a quest'articolo.

Una prima modificazione è questa: la parte privata la quale vegga rigettato o dichiarato inammissibile il suo ricorso in Cassazione, è condannata a pagare una tassa di 25 lire.

Ora, o signori, io domando: per quale ragione avete aggiunta questa disposizione mentre avete esonerato dalla tassa per la sentenza di Cassazione l'imputato ritenendolo abbastanza punito con la perdita del deposito?

Perchè la medesima ragione non deve valere anche per la parte lesa? Perchè rendere

migliore la condizione del condannato in confronto di quella della parte lesa?

Io vorrei augurarmi che la Commissione, considerando le stesse ragioni sue, voglia estenderle al caso or ora indicato, e cancellare il numero 3 dell'aggiunta proposta allo articolo 6.

Viene l'ultima aggiunta. Con questa la Commissione ha creduto di aver fatto una larga concessione, ed una qualche concessione, in verità, essa ha fatto, bisogna riconoscerlo.

Prima avevate proposto che, quando l'imputato era assoluto, la tassa di sentenza fosse pagata dalla parte civile, ora voi estendete il concetto di questa disposizione al semplice querelante che non si sia costituito parte civile. Ed è giusto ciò? Voi avete fatto omaggio al principio che il diritto di querela è sacro, che bisogna non solo non ostacolarlo ma facilitarlo. Ebbene, il querelante, il quale anche in sede di azione privata non ha fatto altro che presentare le sue doglianze per chiedere la punizione del reato che si è commesso, che non si presenta come parte civile nel giudizio, perchè deve esser punito quando, per opera forse della fiacchezza degli istituti nostri, l'imputato si salva?

Ma vi è ancora a fare un'altra osservazione. Il ministro Chimirri riconobbe che la disposizione, così come era scritta dapprima, era grave, riconobbe giuste alcune delle osservazioni che noi facemmo nella discussione generale ed ammise che, nei casi di assolutoria, la tassa dovesse essere pagata non già dal semplice querelante ma dalla parte civile. e da questa solamente quando concorressero le condizioni dell'articolo 570 del Codice di procedura penale, vale a dire quando vi fosse condanna ai danni della parte privata. Ecco quale era il concetto del ministro.

Invece ora la Commissione all'idea del ministro ha fatto due gravi correzioni: quella, or ora segnalata, di estendere l'obbligo del pagamento della tassa non solo alla parte civile, o querelante che sia e l'altra di condannarla al pagamento della tassa non già nei casi previsti dall'articolo 570 del Codice di procedura penale, ma nei casi previsti dall'articolo 563 del Codice medesimo.

Ora la differenza è grave. L'articolo 563 parla delle sole spese di giustizia; mentre qui non si tratta di coteste spese.

Le spese di giustizia ricadono sopra la parte querelante, nei reati di azione privata,

solo per il fatto dell'assoluzione del querelato. Ed è giusto, perchè quando l'imputato è stato assoluto, non deve pagarle esso nè deve pagarle lo Stato, ma deve naturalmente pagarle il querelante che si è doluto ingiustamente di un reato di azione privata.

Invece l'articolo 570 parla dei danni, e la questione dei danni è regolata da diverse norme. Il fondamento razionale di questa azione sta negli articoli 1151 e seguenti del Codice civile. Nessuno può esser condannato al risarcimento dei danni, se non quando abbia commesso un delitto o un quasi delitto, se non quando vi sia dolo o almeno colpa.

Ecco perchè l'articolo 570 dice: in caso di assolutoria la parte civile può essere condannata al risarcimento dei danni, a favore dell'imputato, *ove occorra*; cioè: ove concorran le condizioni prevedute dal Codice civile per l'azione di risarcimento di danni.

Ora, o signori, la tassa di cui all'articolo 6 è una spesa di giustizia? No. È risarcimento di danni? Neppure. Che cosa è? È una penale. Ed è una penale specialmente quando voi la ponete a carico del querelante.

Quindi essa dovrebbe essere regolata con norme ancora più rigorose di quelle dell'articolo 1151 del Codice civile; ma quanto meno deve essere regolata da quelle norme. Sicchè voi non dovete invocare l'articolo 563 del Codice di procedura, ma il 570, come aveva fatto l'onorevole ministro.

Nel fatto pratico, qual'è la differenza? Coll'articolo 563 avete indicato i casi in cui non si fa luogo a procedere, ed i casi di assolutoria. Io voglio considerare uno solo di questi casi, quello dell'assoluzione dell'imputato per non provata reità. In questo caso il reato c'è, vi sono delle prove, ma queste non sono state sufficienti per la condanna dell'imputato.

Ora è giusto che in questo caso, in cui il magistrato trova ancora un dubbio nel fondo della sua coscienza, rivolgiate quel dubbio contro la parte civile e contro il querelante, e li condanniate a pagare la penale che avrebbe dovuto pagare il querelato se fosse stato condannato?

La condanna del querelante sarebbe ragionevole unicamente nel caso che l'accusa fosse stata dolosa, fosse stata temeraria; ma nel caso dell'assoluzione per non provata reità, non potete dire che l'accusa sia stata temeraria o colposa, e quindi mancherebbe

il fondamento della penale che voi volete applicare alla parte civile o al querelante.

Dirò ora una parola soltanto sull'emendamento da me proposto.

Esso è ispirato a questo concetto: alla necessità che le tasse che voi proponete nell'articolo 6°, siano ridotte in modo da poter essere rese tollerabili e, direi anche, ragionevoli.

Un altro intendimento io ho avuto nel proporre quell'emendamento ed è questo: Voi avete detto ripetutamente in questa discussione che questo disegno di legge, specialmente all'articolo 6°, viene a ripristinare, sotto altra forma, gli antichi diritti di cancelleria. Ebbene, se volete ripristinare gli antichi diritti di cancelleria, non dovete esagerarli.

Ed avete poi un altro dovere, ed è quello di ricordare che quei diritti servivano anche per il personale delle cancellerie.

Ora, voi avete in tante circostanze mosso querimonie, e, fra le tante, ricordo quelle dell'onorevole Della Rocca, che ora siede come sotto-segretario di Stato al banco dei ministri, sullo stato infelice in cui è lasciato il personale delle cancellerie, il personale secondario, pur tanto utile e necessario all'Amministrazione della giustizia.

Ora, quei diritti di cancelleria servivano appunto per questo personale che ora dimenticate interamente.

Ho presentato quindi un articolo aggiuntivo, sul quale, tanto per non parlare un'altra volta, dirò adesso una sola parola, ed è questa: in ho detto in quest'articolo aggiuntivo che le tasse nella misura da me proposta serviranno per migliorare la condizioni del personale di cancelleria e degli alunni, e per equiparare al personale di cancelleria quello delle segreterie presso gli uffici del Pubblico Ministero.

Ove invece le tasse dovessero essere approvate dalla Camera nella misura proposta dalla Commissione od in una misura più elevata di quella che io propongo, bisognerebbe almeno dedicare una maggior parte del provento di queste tasse al miglioramento del personale delle cancellerie ed all'equiparamento a questo personale, di quello delle segreterie.

Onorevoli colleghi, noi abbiamo un'organizzazione così strana, così sproporzionata, così confusa in alcuni servizi, che talvolta non si capisce come un popolo civile possa tollerarla.

Sapete voi la differenza di trattamento che passa tra il personale di segreteria del Pubblico Ministero ed il personale di cancelleria presso i tribunali e le Corti? La differenza è assai grave: per esempio i cancellieri di Corte d'appello hanno sei mila lire; i segretari della procura generale ne hanno quattro mila; i cancellieri dei tribunali poi hanno 4,000, 3,500, secondo le varie categorie, ed i segretari arrivano a 3,000 soltanto. I vice-cancellieri hanno 3,000 e 2,500 lire, ed i vice-segretari invece 2,200, 2,000, 1,800 e 1,200 lire. I vice-cancellieri aggiunti sono pagati a 3,200, 2,000, 1,800, 1,600, i vice-segretari aggiunti, a 1,300 soltanto. Perché tanta sproporzione? Forse che il personale delle segreterie del Pubblico Ministero lavora meno di quello delle cancellerie? Io esercito la mia professione in un grande centro forense, come è Napoli; ed il giorno in cui mi avviene, per cause straordinarie, di lasciar la Corte a ora tarda della sera e, certe volte, della notte, vedo i poveri impiegati della procura generale o della procura regia scendere affaticati, dopo otto o dieci e più ore di lavoro.

Domando quindi alla Camera: è giusto che costoro sian trattati in un modo così inqualificabile? Domando all'onorevole Della Rocca, che queste cose le sa: ricorda Ella le sue antiche querimonie? È, o no, questo il momento, giacché venite a proporci qualche cosa da sostituire agli antichi diritti di cancelleria, è, o no, questo il momento di far qualche cosa per il personale giudiziario, od almeno di fare una promessa rassicurante che provvederete a questo urgente bisogno?

A queste mie osservazioni attendo risposta e dall'onorevole sotto-segretario di Stato e dall'onorevole relatore.

Credano pure che lo spirito di opposizione non vela il mio intelletto. Posso sbagliarmi; ma ho il convincimento sicuro e saldo che la legge sia ingiusta. Ad ogni modo, delle cose gravi ci sono; ed io mi rivolgo ad essi, pei quali sento tanta deferenza, perchè vogliano ponderar bene tutte le disposizioni di questo disegno di legge, e fare che, se lo spirito di opposizione non vela il mio intelletto, lo spirito fiscale e lo spirito ministeriale non velino l'intelletto loro, si da indurli ad approvare ad ogni costo il disegno di legge, anche nelle sue disposizioni più crude.

Palberti. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Palberti ha facoltà di parlare.

Palberti. Ho procurato di raccogliere con la massima diligenza le obiezioni che, soprattutto dagli onorevoli Vischi e Spirito, si sono fatte contro l'ultima formula dell'articolo 6 che la Commissione propone alla Camera.

Il concetto dominante di quelle obiezioni consiste in ciò, che si può accettare l'applicazione della tassa pei casi in cui esiste una responsabilità diretta o quanto meno indiretta, ma che la tassa è ingiusta quando viene a colpire fatti che possono costituire contravvenzione, ma che non importano neanche una indiretta responsabilità.

Ora l'emendamento dell'onorevole Vischi, se poteva essere presentato sotto l'impero dell'antico Codice penale, non lo può più essere col nuovo Codice, perchè l'onorevole Vischi m'insegna che pel Codice nuovo la distinzione tra contravvenzione e delitto consiste in ciò, che il delitto importa la violazione di un diritto pubblico e la contravvenzione riguarda la violazione di un interesse pubblico e di un diritto patrimoniale. Data questa distinzione, è chiaro che si possono trovare tra i fatti contravvenzionali sovente di quelli che racchiudono una vera responsabilità; ma poichè altri ve ne possono essere che quella responsabilità escludano, così, mi pare che si possano appagare i desideri dell'onorevole Vischi con una limitazione alla formula già mitigata dalla Commissione.

L'onorevole Vischi ha ragione quando considera meritevoli di riguardo le contravvenzioni ai regolamenti di polizia. Sovente per lo spostamento di una condotta idraulica o per simili altre ragioni può capitare ad un cittadino di incorrere in una procedura contravvenzionale, e non sarebbe giusto che, oltre le pene prescritte dai regolamenti urbani, esso dovesse essere assoggettato anche a quella che è portata dalla legge attuale.

Io però distinguerei le contravvenzioni concernenti la edilizia (giacchè specialmente i grandi proprietari tentano di sottrarsi alle prescrizioni regolamentari con mezzi non sempre leciti e che perciò acquistano carattere di frodolenza) dalle contravvenzioni ai regolamenti di polizia locale. Per le prime vorrei che fosse usato tutto il rigore possibile; mentre troverei le ultime degne di quella com-

miserazione a cui ha anche accennato il collega Vischi.

Io non ardisco far proposta formale perchè non potrei raccogliere su due piedi le dieci firme richieste dal regolamento; ma sottopongo al Governo ed alla Commissione la seguente formula per il caso che la trovassero degna di considerazione. Secondo me si dovrebbe aggiungere: « Sono esenti da tassa le sentenze per contravvenzione ai regolamenti di polizia locale menzionati dall'articolo 111 n. 6 della legge comunale e provinciale. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cibrario, relatore. Risponderò brevemente agli onorevoli colleghi che hanno parlato su questo articolo 6 e lo farò senza rientrare nella discussione generale, persuaso che la Camera mi saprà grado di non ripetere cose già dette prima d'ora.

Ormai io credo che nella coscienza della Camera sia penetrato il concetto che l'articolo 6 racchiuda la parte più importante e sostanziale della legge; che esso si conformi ai principî generali della nostra legislazione sull'argomento; che colmi una lacuna lasciata dalla legge del 1882 e che risponda ad una vera necessità di giustizia distributiva.

Circa i principî generali della nostra legislazione basta ricordare l'estrinsecazione e proclamazione solenne che ne fu fatta dall'articolo 39 del nuovo Codice penale promulgato abbastanza recentemente da poter ritenere che esprima il pensiero legislativo sulla materia ora in discussione in questa Camera, e porti l'impronta della dottrina più moderna del diritto penale.

Or l'articolo 39 dispone: che il condannato è obbligato al rifacimento delle spese processuali e che i condannati per uno stesso reato sono tenuti in solido a questo rifacimento.

Essendo oramai assodato all'evidenza e non contraddetto come gli ordinamenti che restano ancora in vigore dopo la legge del 1882 rendono derisorio il rimborso delle spese processuali, non vi può essere dubbio di sorta sulla bontà dell'articolo 6 del disegno di legge, quello appunto che mira a rendere entro giusti confini serio, pratico ed obbligatorio il rimborso.

Spese ancora queste poche parole sulla questione di massima, replicherò brevemente ai singoli oratori, cominciando dall'onorevole

Pugliese, che ha parlato in fine della seduta di ieri.

L'onorevole Pugliese ha fatto varie domande al relatore, alle quali mi affretto di rispondere.

Egli mi ha chiesto prima di tutto, se l'articolo 6 colpisce tutte quante le sentenze ed ordinanze, anche interlocutorie, pronunciate dal magistrato in sede penale. No, onorevole Pugliese, la legge non colpisce, e mi par chiarissima al riguardo, che le sentenze di condanna; cioè quelle sentenze che si pronunciano in merito, in ogni singolo grado di giurisdizione.

La Camera avrà avvertito, come nel disegno di legge ministeriale, si cercasse di colpire di tassa alcuna volta qualche ordinanza d'istruttoria od interlocutoria. La Commissione ha assolutamente messo da parte questo concetto, e nella dizione data all'articolo ha ben determinato, che unicamente le sentenze di merito, in 1^a e 2^a istanza, sono colpite dalla tassa. E la ragione è chiara. Tassare le ordinanze sarebbe stato un creare un inciampo alla libertà di difesa; perchè esse sono pronunciate in via d'istruttoria, sopra istanza dell'imputato o della parte civile, generalmente sono provocate dall'imputato, per la libertà provvisoria, per audizione di testimoni, per assunzione di periti, ovvero sono emanate nel corso del dibattimento sopra incidenti sollevati all'udienza.

Invero, in tutti casi si arriverebbe a rendere meno spontanei, meno liberi i movimenti delle parti e specialmente degli imputati per invocare la tutela del diritto e per avviare il magistrato all'accertamento della verità.

Si è anche detto: Ma supponiamo il caso di un imputato, assoluto in prima istanza, e per appellazione del Pubblico Ministero condannato in grado d'appello e domandiamo a carico di chi in questo, o nei casi analoghi di condanna dell'imputato in sede di rinvio dopo sentenza di Cassazione, debbano ricadere le tasse sulle varie sentenze pronunciate.

Rispondo, che in questi casi, come in tutte le altre specie che si possono presentare, la Commissione non ha creduto che fosse necessario specificare nel presente disegno di legge perchè provvedono i principî generali di diritto e specialmente provvede il Codice di procedura penale, secondo il quale è principio dominante, in fatto di rimborso di spese, che

esse seguano la sorte e l'esito finale del giudizio aperto a carico dell'imputato.

L'onorevole Vischi ha fatto delle proposte specifiche, e su di esse è debito mio trattarmi. Egli ha lamentato l'eccessività delle tasse che sono previste in questo articolo 6, e specialmente la sproporzione tra la tassa e la pena in caso di lievi condanne, nel caso, ad esempio, di condanna ad una ammenda di poche lire.

Egli propose quindi di esonerare dalla tassa fissa delle sentenze tutte quante le sentenze pronunciate in tema di contravvenzione.

All'onorevole Vischi ha già molto bene risposto l'onorevole Palberti, ed io potrei dispensarmi dall'aggiunger parola. L'onorevole Palberti ha osservato come il carattere giuridico della contravvenzione, secondo il Codice penale vigente, sia una offesa agli interessi sociali, come gli interessi sociali, offesi dalla contravvenzione, possano essere relevantissimi, e come quindi si possa giustificare, in tesi generale, l'applicazione a questi casi della tassa unica sulle sentenze.

Aggiungerò che bisogna fare grande distinzione tra contravvenzioni e contravvenzioni. Non è esatto quanto diceva l'onorevole Vischi, che le contravvenzioni portino sempre a condanne leggerissime, sproporzionate con la gravità della tassa. Le contravvenzioni, onorevole Vischi, qualche volta traggono seco condanne gravissime, come, ad esempio, in tema di contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sull'igiene, sulle ferrovie, sulle concessioni governative, sul monopolio dei tabacchi, ed altri molti.

In questi casi le pene sono tanto gravi, che sarebbe veramente un'ingiustizia esonerare i condannati dal pagamento di una tassa, alla quale debbono sottostare delinquenti di ben minima importanza. Nè è ingiusto, in questo caso, che le pene delle contravvenzioni relative siano gravi, perocchè grave è spesso il danno sociale che ne deriva, maliziosa e diretta a scopo di lucri e vantaggi personali la violazione della legge.

Ma, ponendoci sul tema delle contravvenzioni ai regolamenti locali, molte varietà si possono presentare. Ha già notato l'onorevole Palberti che vi sono le contravvenzioni ai regolamenti di igiene ed ai regolamenti edilizi, che possono dar luogo ad applicazione di penalità gravissime.

Qualche volta le conseguenze di una con-

travvenzione in tema edilizio possono ascendere a molte e molte migliaia di lire; qualche volta in esse è manifesto lo scopo di maliziosa speculazione. Altra volta invece vi sono contravvenzioni per le quali il danno sociale è minimo, e sono quelle di polizia locale, che sono previste, se non erro, nel numero 6 dell'articolo 111 della legge comunale e provinciale, ed è spoglio assolutamente di qualsiasi elemento malizioso o di egoismo dannoso; ad esse si sogliono applicare pene paterne, di una, due, tre lire d'ammenda.

Or bene, in questi casi, pare giusto che anche nell'applicazione della tassa unica si usi qualche speciale riguardo. Ed a questo proposito, consultati i miei colleghi della Commissione, ed in attesa delle decisioni del Governo, io debbo dire alla Camera che trovo fondate le osservazioni dell'onorevole Vischi, e quindi accettabile l'emendamento proposto dall'onorevole Palberti.

Ma, intendiamoci bene, purchè sia circoscritto rigorosamente alle contravvenzioni ai regolamenti locali di polizia...

Vischi. Urbani e rurali.

Cibrario, relatore. ...urbani e rurali, ma non comprenda mai i regolamenti edilizi ed i regolamenti d'igiene.

L'onorevole Vischi ha pur lamentato che in caso di concorso di più imputati si sia proposto di crescere la tassa sino a raddoppiarla.

È codesta essenzialmente questione di apprezzamento della misura: ma non regge quanto ha detto l'onorevole Vischi, cioè che la presenza di più imputati invece di uno solo, non porti aumento di spesa, e sia questione soltanto di scrivere due o tre nomi invece di uno.

Ella, onorevole Vischi, è troppo pratico dei giudizi penali per non riconoscere che, crescendo il numero degli imputati, crescono le fatiche, le spese e le cure dell'istruttoria, e si allungano i processi e i dibattimenti.

Quindi il principio della legge è giusto.

Più sono gli imputati, maggiori sono le spese: e siccome la tassa unica sulle sentenze rappresenta il rimborso di una parte delle spese di giustizia, così è giustissimo il concetto dell'aggravamento.

Quanto, però, alla misura di questa tassa unica, la Commissione non ha nulla da dire: e se chi rappresenta degnamente il guardasigilli consentisse ad una riduzione, la Commissione non potrebbe essere più ministeriale

del Ministero. Sembra però alla Commissione stessa che, lasciando le cose come sono, si risponda sufficientemente a tutte le necessità pratiche e a tutti i caratteri di giustizia.

Risponderò ora all'onorevole Spirito. Anche egli si lagna dell'eccessività della tassa.

Io non voglio ripetere all'onorevole Spirito quanto dissi durante la discussione generale, rispondendo all'onorevole Vischi.

L'onorevole Spirito, con la sua acutezza di ingegno, non trovando argomenti per sostenere la sua accusa di eccessività della tassa, proposta con quelle discriminazioni che la Commissione ha introdotto nel disegno di legge del Ministero, è andato a pescare un caso che si potrà verificare una volta o due all'anno in tutto il Regno: il caso, cioè, di un imputato che, per necessità di causa, sia portato al giudizio di Corte d'assise, e che poi sia definitivamente dalla Corte medesima condannato ad una pena minima dell'ammenda o dell'arresto. E a me basta di segnalare alla Camera l'eccezionalità di questo caso possibile, per togliere ogni valore a quest'argomentazione dell'onorevole Spirito. Certamente noi non dobbiamo fare leggi ingiuste: ma io credo meglio correre il pericolo, che al postutto non è molto grave, di far pagare qualche lira di spese ai condannati dalle Corti di assise a pene di ammenda e di arresto, piuttosto che convertire questi disegni di legge fiscali in leggi casuistiche, con previsioni intricate di casi e sotto-casi, in modo che, per capirle e per interpretarle, si debba ricorrere ad un glossario di giurisprudenza particolare. Manteniamoci alle cose semplici, onorevole Spirito!

Lo stesso onorevole preopinante, nella sua critica alle disposizioni di questo articolo, ha altresì ricordato come, recentemente, la Camera abbia votato una legge intorno all'ipoteca legale per il ricupero delle spese di giustizia, e ha detto che tra queste spese legali, che dovrebbero essere garantite da ipoteca da iscriversi con quelle forme stabilite dal disegno di legge ultimamente votato, si potrebbe comprendere anche la tassa unica della sentenza.

Così credo anch'io: ma non temo, come l'onorevole Spirito, che gli interessi della parte lesa vengano ad essere sacrificati, per il fatto che, all'ammontare delle altre spese di giustizia da ricuperarsi mediante l'iscrizione dell'ipoteca sui beni del condannato, si aggiungano 15, 20, 30, o 40 lire per tassa di

sentenza. Questo, sicuramente, non potrà pregiudicare di molto l'interesse della parte lesa.

Perciò, parmi di poter ripetere che questi argomenti, posti innanzi dall'onorevole Spirito con tanto sforzo d'ingegno e di casuistica, si condannano da loro stessi, e dimostrano come questi casi non possano verificarsi con tale frequenza da costituire un pericolo serio.

Finalmente l'onorevole Spirito si è intrattenuto lungamente circa le disposizioni che concernono la parte civile in questo articolo, e si è lagnato, mostrando quanto sia profonda e larga la sua dottrina giuridica, che nell'inciso sostitutivo, proposto d'accordo tra Ministero e Commissione, si sia menzionato l'articolo 563 del Codice di procedura, invece del 570: si è lagnato, cioè, che si sia eventualmente costretta la parte lesa a pagare la tassa unica delle sentenze, anche quando vera costituzione di parte civile non vi fu, ma vi fu semplicemente querela.

Veda, onorevole Spirito: tutto il lungo ragionamento che Ella ha fatto, si fonda, a mio avviso, sulla circostanza che Ella ha trascurato di notare come l'inciso sostitutivo abbia tratto solamente ai reati di azione privata. È unicamente quando si tratta di reati di azione privata che può la parte civile o il querelante essere costretto al pagamento della tassa unica di sentenza.

In tutti gli altri casi, la parte lesa, quando si tratta di reati di azione pubblica, non è tenuta al rimborso della tassa unica. Si è richiamato, quindi, ragionevolmente il disposto dell'articolo 563 del Codice di procedura penale, che concerne le querele per reati di azione privata, non l'articolo 570 che concerne la parte civile per ogni specie di reato. E ciò tanto più che, trattandosi di reato di azione pubblica, non potrebbe mai il magistrato, in alcun caso, estendere la portata dell'articolo 570 sino a condannare la parte civile al pagamento della tassa sulla sentenza, giusta lo spirito della nuova dizione dell'articolo in esame.

In ogni modo, il non averlo richiamato, significa aver fatta una posizione migliore, in questa materia, alla parte civile, e l'onorevole Spirito non può logicamente lagnarsene.

D'altronde, vi è forse necessità che tutte quante le disposizioni contenute nel Codice di rito, circa la responsabilità della parte civile, in dati casi, al rimborso della spesa,

siano richiamate? No: quindi un vero argomento contro l'articolo della Commissione, non si può trovare.

L'onorevole Spirito, finalmente, propone una nuova graduatoria, che, mi permetta il dirlo, non è seria, perchè troppo mite. Tanto varrebbe non affaticare il Parlamento nella discussione di questa legge, nè andare incontro agli spostamenti naturali di interessi che una legge fiscale di questa natura porta, per ottenere un risultato così piccolo, quale sarebbe quello che egli vorrebbe dare alla finanza dello Stato.

Debbo qui notare all'onorevole Spirito una contraddizione tra il suo discorso d'oggi e quello pronunziato nella discussione generale. In quella occasione egli dichiarò che si opponeva alla legge perchè credeva che avrebbe dato proventi troppo piccoli, e tali da non meritare le fatiche e le noie di una legge di siffatta natura...

Spirito. Chiedo di parlare.

Cibrario, relatore. ... mentre oggi viene a chiedere, in via subordinata è vero, che si riducano a nulla i proventi della legge, o almeno a cifre assolutamente derisorie.

L'onorevole Spirito, per ultimo, si è lagnato che nell'articolo sostitutivo, proposto d'accordo fra Commissione e Ministero, si pretendeva una tassa per i ricorsi in Cassazione, notando, come aveva notato la Commissione, come questa tassa possa dirsi già implicitamente compresa nel deposito obbligatorio che i non poveri devono fare per poter ricorrere alla Corte Suprema.

Ed in realtà la Commissione nei suoi studi, a fronte delle proposte contenute nel disegno ministeriale, nel quale si stabiliva la tassa fissa di lire 100 nelle sentenze di Cassazione, di reiezione o di irricevibilità, aveva anche essa osservato (e fu scritto nella relazione) che essendovi già il deposito obbligatorio, vi poteva eventualmente essere una duplicazione, fra la tassa fissa ed il deposito. Ma, ridotta la tassa fissa delle sentenze di Cassazione alla mitissima misura di lire 25, la Commissione ha considerato che conveniva mantenere il principio che ogni sentenza di merito, di magistrato in sede penale, dovesse essere assoggettata ad una tassa; tanto più che, come bene insegna l'onorevole Spirito, molti imputati (tutti quelli che sono condannati alla reclusione) possono ricorrere in Cassazione, in materia penale, senza obbligo di

far deposito; e che il deposito per ricorrere fu dal Codice qualificato pena per temerarietà nell'esperimento di rimedi straordinari; e non rimborso di spese. Quindi, la voluta parità di trattamento, l'unità di concetto della legge, hanno consigliato la Commissione ad accettare il temperamento che il Ministero aveva proposto sul principio di questa discussione.

Così, o signori, mi pare di aver risposto a tutte quante le obiezioni che furono fatte all'articolo 6.

Non mi resta, quindi, ricapitolando, che ricordare come la Commissione accetti l'aggiunta proposta dall'onorevole Palberti.

Presidente. La Commissione accetta l'emendamento Palberti?

Cibrario, relatore. Lo accetta e lo fa proprio.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. L'onorevole relatore ha dissipato, con la sua riconosciuta competenza, tutte le obiezioni che erano state formulate all'articolo 6 che è, si può dire, l'articolo fondamentale di questa legge.

Aggiungerò, quindi, poche parole.

Si è voluto ritornare sulla questione del principio fondamentale della legge; e mi pare che, in questa discussione, si sia voluto teologizzare troppo, dirò così, per voler ritrovare un principio unico e sostanziale che potesse giustificare questa proposta di legge. Il ministro guardasigilli, nel suo encomiato discorso, discusse ampiamente la questione, e dimostrò come diversi concetti giustificassero questo disegno di legge. Riportandomi alle dichiarazioni del guardasigilli, desidero ricordare alla Camera che l'amministrazione della giustizia è il più alto ufficio dello Stato. E poichè questa amministrazione costa denaro come tutte le altre, è chiaro che i mezzi per mantenerla bisogna chiederli ai contribuenti i quali non debbono mai dimenticare che, in compenso dei sacrifici che impone, lo Stato rende loro servizi di una utilità e necessità tali che, senza di essi, la società non potrebbe sussistere.

Senonchè il legislatore, appunto per alleviare l'onere imposto alla generalità dei contribuenti, crede equo imporre una tassa speciale a coloro che sono causa speciale del movimento di questa amministrazione della giu-

stizia, come sono principalmente i delinquenti, e a coloro che hanno la sventura o la fortuna di dover richiedere l'opera della giustizia. Mi pare questo un concetto tanto semplice e chiaro da non meritare tutte quelle censure che sono state fatte.

Imbriani. Fate della giustizia una agenzia fiscale.

Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Non si fa una agenzia fiscale, onorevole Imbriani: si chiedono i mezzi per provvedere alle spese dell'amministrazione della giustizia, più specialmente a coloro che di queste spese sono la cagione principale.

È un concetto che si trova in tutte le leggi e in tutti i Codici, e che è adottato dalle nazioni più civili. Per esempio in Francia, dove certamente non si può dire che imperino leggi dispotiche e fiscali le quali assoggettino la giustizia alle altre amministrazioni, il ricupero delle spese di giustizia si ottiene e si fa valere anche per mezzo dello arresto personale, della *contrainte personnelle*.

Imbriani. Ma c'è un disegno di legge nuovo proposto ora!

Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Ci sarà, ma intanto la legge imperante è come io ho affermato.

Quindi, o signori, anche sotto questo punto di vista non credo che si possa biasimare tanto questo disgraziato articolo 6 ora in discussione. Come argomento di impressione, si è anche detto che, molte volte, queste tasse avrebbero superato l'ammontare della condanna specialmente in materia contravvenzionale. Ma la Camera deve ritenere che questo argomento non è poi vero nella maggior parte dei casi, perchè secondo l'articolo 6 sono soggette alla tassa innanzitutto le condanne relative ad ammende e ad arresto. Ora, secondo il Codice vigente, lo arresto può estendersi sino a due anni, l'ammenda anche sino a lire 2000.

E quando c'è la possibilità di esser condannati anche per due anni al carcere o per un anno e mezzo od anche per un anno, come a 1500, o a 2000 lire di ammenda, la tassa di 20 lire non mi pare eccessiva. D'altronde sminuzzare troppo in gradazioni non si potrebbe poichè la tassa deve contemplare la maggior parte, oppure la media dei casi. Nondimeno, il Governo e la Commissione hanno creduto di accettare ancora un tempe-

ramento importante: quello cioè di escludere dalla tassa tutte le condanne per contravvenzioni alla polizia locale, sia urbana che rurale.

E a me pare che gli onorevoli oppositori potrebbero essere contenti di questa altra mitigazione.

L'onorevole Spirito, nel suo elaborato discorso, si è lamentato di cosa la quale non ha più fondamento alcuno dopo l'emendamento concordato fra il Ministero e la Commissione: emendamento che va anzi al di là degli stessi desiderî da lui formulati. Infatti, l'onorevole Spirito avrebbe ammesso anche la tassa a carico della parte civile per reato di azione pubblica quando il fatto rientrasse nell'ipotesi, e sotto la sanzione dell'articolo 570 del Codice di procedura penale, mentre l'emendamento in parola esclude il pagamento della tassa per i reati d'azione pubblica, sia o non sia il caso contemplato dall'articolo 570 del Codice civile di procedura penale; e limitata la tassa ai reati d'azione privata nei termini e nei limiti preveduti dall'articolo 563 dello stesso Codice.

D'altronde, questo pagamento di tassa sotto la forma di tassazione della sentenza, risponde ad un concetto più esatto di giustizia distributiva.

Coll'antica tariffa del 1865, ogni atto di cancelleria costava all'imputato ed alla parte civile il pagamento di una tassa: gli atti di costituzione di parte civile, di citazione di testimoni, di presentazione di documenti, verbali, ecc. erano tutti soggetti al pagamento di tante tasse diverse, le quali in ultimo sorpassavano nella cifra totale quella tassa unica che è formulata in questo disegno di legge. E vi era anzi questa aggravante: che l'imputato il quale aveva pagato tutti quei diritti di cancelleria, anche in caso di assoluzione, non poteva ottenerne il rimborso, quando non vi fosse stata costituzione di parte civile. Così stando le cose, l'onorevole Spirito non potrà disconoscere che questa disposizione risponde più delle antiche alle vere esigenze della giustizia.

L'onorevole Spirito, nell'ultima parte del suo discorso, ha voluto ricordare (ed io non l'ho dimenticato e non lo dimenticherò, perchè non sono assuefatto a mutare di opinione dall'oggi al domani) che io portai nella Camera, in compagnia dell'onorevole Spirito e di altri egregi colleghi, le lamentanze degli impiegati delle cancellerie, cominciando dai

cancellieri e terminando ai portieri ed agli uscieri giudiziari. Anzi aggiungo che m'interessai maggiormente di questi, anzichè dei più elevati. Ma l'onorevole Spirito sa che non potei ottenere miglioramento alcuno alla sorte di questi disgraziati ne' tempi ubertosi!

Per i cancellieri fu provveduto con la legge del 1882, per la quale la posizione loro fu migliorata, imperocchè ottennero stipendi fissi migliori assai di quelli che per lo innanzi percepivano. Perdettero, è vero, i proventi: ma nella generalità fu una perdita scarsa; perchè i proventi erano di qualche importanza pei cancellieri che erano nei grandi centri, dove c'è una gran massa di affari civili; ma quelli che si trovano nei piccoli centri ove gli affari civili sono di poca importanza e la gran massa è di affari penali, di proventi di cancelleria non percepivano quasi nulla.

Dunque fu fatta una equiparazione generale, e migliorata la posizione dei cancellieri.

Lo Stato, si potrebbe obiettare, introitò i diritti di cancelleria: ed è vero: ma conviene aggiungere che si assunse il carico di migliorare gli assegni, e di provvedere alle spese d'ufficio, alle quali per lo passato provvedevano i cancellieri coi proventi che percepivano, e che ammontano alla non lieve cifra di quattro milioni all'anno! L'equiparazione nel trattamento tra gli impiegati di segreteria del Pubblico Ministero, e gli impiegati delle cancellerie è di una evidenza assoluta, ed io riconosco con l'onorevole Spirito (e l'ho anzi riconosciuto prima che egli oggi lo dicesse) che gli impiegati delle segreterie del Pubblico Ministero lavorano di concetto e lavorano per importanza d'affari assai più che non gli impiegati di cancelleria.

Riconosco, adunque, non essere giusto che i cancellieri e vice-cancellieri sieno trattati meglio dei segretari e vice-segretari delle procure regie e generali; come riconosco che quei disgraziati uscieri e portieri giudiziarii sono in una posizione infelice che veramente fa pena.

Ma è questo il momento di provvedervi, domando io? Questo è un momento sventurato per tutti: è un momento di economie generali, di sofferenze, di sacrifici a tutti quanti imposti nel fine di ristabilire il pareggio del bilancio.

Inoltre, questa legge che discutiamo non è legge di ordinamento giudiziario, ma è

legge di provvedimenti finanziari, è legge richiesta, come tante altre, per ristabilire l'equilibrio del bilancio, visto che tutte le economie fatte non hanno potuto portare a questo pareggio tanto desiderato.

Ma trascorso questo periodo, raggiunta la meta, verrà il momento di far ragione a legittimi desideri. Io non avrò forse la fortuna di trovarmi a questo posto in quel momento; ma l'onorevole Spirito può essere certo che non dimenticherò nè abbandonerò mai le mie idee e i miei propositi di provvedere alla equiparazione degli impiegati delle segreterie del Pubblico Ministero agli impiegati delle cancellerie giudiziarie.

Dopo ciò, voglio sperare che la Camera vorrà votare questo articolo sesto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito.

Spirito. Vorrà consentirmi la Camera che io dica poche parole. L'onorevole relatore mi ha fatto un'accusa immeritata che avrebbe potuto risparmiarsi. Egli mi ha accusato di contraddizione tra il mio discorso pronunziato nella discussione generale, e quello d'oggi. Nella discussione generale, secondo l'onorevole relatore, io diceva che la legge avrebbe reso pochissimo, mentre oggi propongo tasse molto minori di quelle che la Commissione e il Ministero propongono.

L'onorevole relatore avrebbe dovuto un po' meglio ricordarsi di quello che io dissi, prima di farmi una accusa che sento di non meritare! Io ho potuto dire che l'articolo 3 renderà pochissimo nel modo come la Commissione l'ha proposto, e la Camera l'ha votato; ma io non ho detto, nè lo so, che questa legge tutta quanta, o l'articolo 6 specialmente, renderà poco od assai.

Se renderà assai, sarà un beneficio per lo Stato: ma poichè la legge è ingiusta, io dovrò tanto più deplorare i risultati, quanto più essa sarà proficua all'erario.

Partendo da questo principio che la legge è ingiusta, io sono coerente e conseguente: nè sono in contraddizione per aver proposto tasse minori, perchè io vi ho detto, fin da principio, che avrei consentito al massimo un sostituto agli antichi diritti di cancelleria, ma non una tassa di giustizia, nè per la importanza, nè per la sua forma; perchè io non posso tollerare in cuor mio (io rispetto tutte le opinioni, ma debbo rispettare soprattutto la mia) che nel nostro paese si debbano pa-

gare le spese generali di giustizia. Dunque, onorevole relatore, mi accusi quanto vuole di altre cose, ma lasci stare l'accusa di contraddizione.

Quanto all'articolo 570 del Codice di procedura, l'onorevole relatore dice che non c'entra; eppure è l'onorevole guardasigilli il quale ha detto che non si poteva consentire che la tassa si pagasse dalla parte civile nel caso di assolutoria, quando concorressero le condizioni dell'articolo 570 suddetto.

È giusto fino ad un certo punto, e posso consentire che sia ragionevole, far pagare la tassa alla parte civile quando si sia riscontrata una colpa nella parte civile medesima. E quando è che si può riscontrare una colpa nell'accusa promossa dalla parte civile? O quando l'accusa stessa è dolosa, o quando, per lo meno, è temeraria.

Ma l'articolo 563 non vi parla di colpa, in nome di Dio? Per l'articolo 563 voi condannerete la parte civile, anzi la parte querelante, alle spese, anche nel semplice caso di assolutoria per non provata reità, mentre per l'articolo 570, considerato in rapporto alle regole generali del diritto, e all'articolo 115 del Codice civile, voi imporreste la tassa quando la parte querelante o la parte civile abbiano mostrato una certa colpa nel procedimento, sia con un'accusa calunniosa, sia con un'accusa temeraria. Allora, o signori, pur combattendo la legge potrei trovare la coerenza, potrei trovare la ragionevolezza in questo concetto. Quando invece invocate l'articolo 563, questa ragionevolezza non la trovo più. È una condanna ingiusta che voi darete alla parte querelante, unicamente perchè ha sofferto un reato, e non si è trovato modo di punire il colpevole. E ciò par giusto a voi, uomini intelligenti e di cuore?

Mi è stata fatta poi un'altra accusa: di essere stato casuistico. Ma io ho voluto accennare a qualche caso eccezionale, unicamente per dimostrarvi come la legge, in tanti casi, sarà assolutamente ingiusta e tale da meritare le maledizioni di tanta povera gente contro di noi, non già per dire che voi doveste, caso per caso, provvedere!

D'altronde, anche accettando il concetto della Commissione, si potrebbero togliere gli inconvenienti che io deploro. Voi avete accettato l'emendamento dell'onorevole Palberti. È un emolliente (mi permetta l'onorevole collega di dirlo) questo emendamento che con-

siste nell'esentare dalla tassa le sentenze per violazione dei regolamenti locali. Questo si che si chiama esser casuistici! Perché vi possono essere violazioni di regolamenti locali più gravi che non le violazioni di altri regolamenti e di altre leggi.

La gravità di una condanna si misura solamente con la pena. Se per le violazioni al regolamento locale voi avete una pena, anche pecuniaria, assai grave, vuol dire che la violazione, il danno sociale è stato abbastanza grave. Se invece si tratta di un'altra contravvenzione, e la pena è stata lievissima, ma come volete dir voi che il danno sociale è grave? Il danno sociale risponde alla entità della pena.

Quindi lasciamo stare i regolamenti locali o non locali: voi ne comprendete alcuni che potrebbero essere esclusi, ne escludete altri che dovrebbero esser compresi. Perciò io dicevo che, entrando pure nel concetto della Commissione, agli inconvenienti da me deplorati si potrebbe provvedere aggiungendo all'articolo 6 questa disposizione:

« In nessun caso la tassa unica sarà maggiore della pena pecuniaria, quando l'imputato sia stato condannato solo a pena di multa o di ammenda. »

Considerate bene, o signori, quanto sia grave che la multa sia minima, e la tassa ammonti a centinaia di lire. E ho finito.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Veniamo ai voti.

La Commissione, adunque, fa propria l'aggiunta proposta dall'onorevole Palberti.

L'aggiunta dell'onorevole Clementini la Commissione l'accetta, o no?

Cibrario, relatore. La Commissione non crede di sua competenza di interloquire, per la prima, in questo argomento.

L'aggiunta dell'onorevole Clementini non concerne il merito della legge: se il Governo l'accetterà, la Commissione esprimerà il suo avviso.

E giacchè mi trovo a parlare, dirò all'onorevole Spirito che la Commissione non può accettare l'ultima sua proposta perchè verrebbe a far dipendere il pagamento della tassa dalla pena inflitta: lochè potrebbe avere una influenza sul giudice nel pronunziare la sua sentenza.

Sono dolente, poi, che alcune mie parole abbiano potuto spiacere al collega Spirito.

Presidente. Il Governo accetta l'aggiunta proposta dall'onorevole Clementini?

Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo non ha difficoltà di accettarla.

Presidente. La Commissione l'accetta?

Cibrario, relatore. La Commissione non può essere di diverso avviso, inquantochè crede che il Governo sia l'unico competente in questa materia.

Soltanto, poichè l'onorevole sotto-segretario accetta la proposta dell'onorevole Clementini, proporrei di modificarne in questo modo la dicitura. In luogo di dire... « riscossione delle tasse e spese stesse » dire... « riscossione delle tasse previste nel presente articolo. »

Presidente. Onorevole Clementini, accetta questa modificazione?

Clementini. Sì, perchè risponde al concetto a cui mi ero ispirato.

Presidente. Dunque viene innanzitutto la parte dell'articolo 6 come è proposta dalla Commissione:

« È stabilita una tassa unica sulle sentenze in materia penale nelle seguenti misure:

1° In caso di condanna alla pena degli arresti o dell'ammenda:

Sulle sentenze di pretore	L. 10
Di Tribunale in appello	» 20
Di Tribunale in 1 ^a istanza	» 25
Di Corte d'appello	» 30
Di Corte d'assise	» 50

2° In caso di condanna ad altre pene:

Sulle sentenze di pretore	L. 30
Di Tribunale in appello	» 50
Di Tribunale in 1 ^a istanza	» 60
Di Corte d'appello	» 75
Di Corte d'assise	» 100 »

Quindi viene il numero 3 proposto dalla Commissione e Ministero:

« 3° In caso di rigetto o d'inammissibilità del ricorso della parte privata sulle sentenze di Corte di cassazione lire 25. »

Poi verrebbe il comma:

« Nelle cause per reati d'azione privata la tassa unica nelle proporzioni come sopra stabilite è a carico del querelante nei casi in cui esso è tenuto al rimborso delle spese ai termini dell'articolo 563 del Codice di procedura penale. »

Poi vengono gli altri due commi:

« Questa tassa si aumenta della metà se

sono due i condannati da una sola sentenza, e si raddoppia quando siano tre o più; ed è dovuta solidalmente da tutti i condannati per uno stesso reato.

« Essa viene iscritta nei registri della cancelleria presso l'autorità giudiziaria che pronunziò in primo grado, e riscossa insieme alle spese processuali ed alle pene pecuniarie, se ve ne sieno, coi metodi stabiliti dalla legge 29 giugno 1882, n. 835. »

Viene ora l'aggiunta dell'onorevole Palberti che la Commissione ha fatta propria.

« Sono esenti da tassa le sentenze relative a contravvenzioni di regolamenti di semplice polizia locale, urbana e rurale menzionati nell'articolo 111, n. 6, della legge comunale e provinciale. »

Per ultimo viene l'aggiunta dell'onorevole Clementini, che il Governo e la Commissione hanno accettato.

« Finchè non sia diversamente provveduto, ai funzionari delle cancellerie giudiziarie che procedono agli atti di esecuzione pel ricupero delle tasse e spese processuali in materia penale, sarà devoluto il terzo dell'aggio competente ai ricevitori del registro per la riscossione delle tasse previste dal presente articolo. La quota di aggio sarà ripartita fra i funzionari di cancelleria nei modi da determinarsi per regolamento. »

L'onorevole Vischi mantiene, o ritira il suo emendamento?

Vischi. Io ringrazio l'onorevole Palberti dell'aiuto che mi ha prestato nel sostenere una parte del concetto del mio emendamento, come pure ringrazio l'onorevole relatore che l'ha accettato.

Ritiro il mio emendamento non avendo fiducia che sia accolto; dichiaro però che voterò contro tutto l'articolo.

Rispondo intanto ad un egregio collega il quale mi osservava che, negando il mio voto ad una legge emendata in qualche parte conformemente alle mie idee, non posso più dire di avere voluto collaborarvi, e gli dico che la collaborazione cui accennavo non poteva essere altra possibile dopo le mie dichiarazioni. Io vi ho dato proposte che mi sembravano dettate dall'equità e dalla giustizia, voi poi concedete il vostro voto a tutte le richieste del Ministero. Ecco la collaborazione. (*Oh! oh!* — *Rumori a destra* — Bravo! *a sinistra*)

Presidente. Veniamo ai voti.

L'onorevole Spirito mantiene o ritira il suo emendamento?

Spirito. Lo ritiro.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 6 con le aggiunte degli onorevoli Palberti e Clementini: chi l'approva, si alzi.

(*Dopo prova e controprova l'articolo 6 è approvato.*)

« Art. 7. I depositi di denaro e di titoli di credito che, secondo le disposizioni vigenti, possono farsi presso le cancellerie giudiziarie, sono eseguiti direttamente dalle parti o dai loro procuratori nella Cassa dei depositi e prestiti od in quelle di risparmio postali, secondo le norme stabilite dal regolamento. »

« La polizza o ricevuta della Cassa suddetta si presenta in cancelleria e vale come deposito fatto nella medesima per tutti gli effetti legali. »

« I depositi per concorrere agli incanti possono anche farsi nella cancelleria del Tribunale secondo le disposizioni del Codice di procedura civile. »

Intorno a quest'articolo è iscritto l'onorevole Pugliese, il quale ha facoltà di parlare.

Pugliese. Io mi limito semplicemente a proporre la soppressione dell'ultimo alinea di quest'articolo perchè lo trovo in contraddizione... (*L'oratore parla a voce bassa*).

Voci. Forte! forte!

Pugliese. Ma lasciatemi parlare con la voce che posseggo.

Presidente. Continui, onorevole Pugliese, non badi alle interruzioni.

Pugliese. Domando, dunque, la soppressione dell'ultima parte di quest'articolo, perchè la trovo in contraddizione con la prima, e con altri principii che sono codificati nella nostra legislazione speciale circa i servizi di cancelleria.

Credo che l'onorevole relatore abbia già compreso che queste due parti dell'articolo sono in contraddizione. Infatti egli sosteneva quest'ultima parte in una maniera molto debole (me lo permetta) tanto che non disse altro se non questo: senza nasconderci tutte le difficoltà che potrà incontrare quest'ultimo alinea dell'articolo 7, ci siamo indotti a codificarlo per una semplice ragione, perchè l'orario degli uffici delle poste non è sempre d'accordo con quello degli uffici delle cancellerie.

Ora ciò non pare sia esatto.

L'orario delle poste precede, sempre, l'orario degli uffici delle cancellerie; e, lungi di trovarsi in disaccordo, si trovano d'accordo: perchè, in generale, gli uffici delle poste si aprono alle 8, e gli uffici di cancelleria, in generale, non si aprono prima delle 10 o delle 11. Quindi, benissimo si può eseguire il deposito negli uffici di posta, e si ha il tempo di portare in quelli di cancelleria la quietanza della somma depositata.

In ogni modo, questo capovero dell'articolo 7 farà riprodurre quei tali inconvenienti che furono deplorati, nello stato della legislazione precedente.

Vero, verissimo che, nell'articolo 7, la Commissione ha fatto uso della parola *possono* e non dell'altra *debbono*; ma sarà molto facile che questa parola, in pratica, possa mutarsi in *debbono*. I cancellieri possono inculcare alle parti di far piuttosto i depositi in cancelleria, anzi che alla posta, e noi ritorneremo, con un colpo di penna, a quello stato di cose, molto deplorato, quando tutti i depositi si facevano in cancelleria. La Commissione ricorderà che molti erano gli inconvenienti ed anche le cattive azioni. Infatti, dei depositi che si facevano in cancelleria, i cancellieri si servivano per uso proprio; e non mancarono cancellieri che vennero destituiti e sottoposti a processo.

Finisco. L'ultimo capovero dell'articolo 7 è, a parer mio, un regresso; esso darà occasione a quegli inconvenienti a cui davano occasione disposizioni somiglianti; esso è in contraddizione col principio codificato nella prima parte dell'articolo; nè il *possono* basta a dileguare i miei dubbi, e la ragione espressa dal relatore, come unica, per sostenere la codificazione dell'ultimo capovero dell'articolo 7, non è per nulla esatta, e quindi ritengo che esso possa essere eliminato.

Giolitti. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Giolitti. Desidero un chiarimento dal relatore.

Non so se si tratti di semplice errore di stampa; ma, nell'articolo si dice che i depositi che devono esser fatti presso le cancellerie giudiziarie, possono esser fatti anche presso le Casse *di risparmio e postali*.

Ora, io domando alla Commissione: l'inciso riguarda soltanto le Casse di risparmio postali, o riguarda le Casse di risparmio e quelle postali?

Cibrario, relatore. Le Casse di risparmio postali soltanto.

Giolitti. Allora, correggano la dizione dell'articolo.

Cibrario, relatore. L'onorevole Pugliese ha toccato un tasto che la Commissione aveva già avvertito, come risulta dalla relazione. Sarebbe, infatti, desiderabile che, in una riforma degli organici delle Casse di risparmio postali e delle Casse di depositi e prestiti, fosse stabilito che esse potessero essere aperte di buon mattino. Ma ora che cosa avviene praticamente negli incanti giudiziari? Avviene che le parti aspettano l'ultimo momento, la mattina stessa dell'incanto per fare il deposito. La disposizione proposta nel disegno di legge ministeriale era ottima nei suoi fini, e sarebbe desiderabile che si potesse applicarla subito, ma, nella pratica, con le consuetudini dei nostri tribunali, con le abitudini dei nostri procuratori sarebbe di grande inciampo al sollecito disbrigo degli affari e alla comodità di coloro che vogliono concorrere agli incanti il togliere quel temperamento proposto dalla Commissione. Non credo che l'onorevole Pugliese, dopo queste spiegazioni, vorrà proporre la soppressione dell'ultimo capovero dell'articolo. Ad ogni modo la Commissione, ritenendo di aver interpretato i bisogni del Fôro, mantiene la sua proposta.

Presidente. L'onorevole Giolitti ha osservato giustamente che, nell'articolo, dove si parla delle Casse di risparmio postali, deve essere soppressa l'*e* tra le parole *di risparmio e postali*.

L'onorevole Marinuzzi ha facoltà di parlare.

Marinuzzi. Desidererei uno schiarimento dall'onorevole relatore. Faccio una osservazione modestissima. La Commissione ha modificato l'articolo ministeriale stabilendo, in via d'eccezione, che i depositi per concorrere agli incanti possono farsi direttamente presso la cancelleria del tribunale. Ora ciò non fa nè caldo, nè freddo e non è il momento di appassionarsi per questa questione.

Però vorrei che questa eccezione, che si stabilisce nella legge per garantire l'interesse pecuniario dei licitatori agli incanti, i quali hanno così l'agevolezza di fare più presto e più facilmente il loro deposito, fosse estesa anche ai depositi riguardanti le cauzioni di libertà provvisoria; poichè, in questo

caso, non si tratta solo di un interesse pecuniario, ma di un interesse assai più elevato.

Ora lo stabilire che l'ampresso alla libertà provvisoria non possa fare il suo deposito al cancelliere, ma debba farlo sempre nella Cassa di risparmio postale, può, talvolta, ritardare un beneficio che può anche esser la garanzia dell'innocenza. Ed inoltre può anche avvenire che la libertà provvisoria sia ammessa dalla Camera di consiglio o dal tribunale in un'ora in cui gli uffici postali sono chiusi.

E non sarebbe giusto costringere un cittadino a rimanere nella segreta sino al domani, quando il magistrato lo ha ammesso, già, alla libertà provvisoria. Aggiungete, poi, che siccome le cauzioni di libertà provvisoria consistono sempre in piccole somme, a maggior ragione, si dovrebbero autorizzare i cancellieri a prenderle in deposito poichè essi possono ricevere i depositi per gl'incanti che talora ammontano anche a discrete somme. Quindi pregherei caldamente la Commissione di voler consentire nella mia proposta.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Cibrario, relatore. La Commissione è dolente di non poter accogliere la proposta dell'onorevole Marinuzzi.

Marinuzzi. Allora, la ritiro.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 7 con la modificazione di forma proposta dall'onorevole Giolitti ed accettata dalla Commissione, che ho già avvertito in che cosa consiste.

Chi l'approva sorga.

(È approvato).

« Art. 8. Ferme le esenzioni per i poveri dalle tasse di bollo stabilite dalle leggi relative, è abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge la quale andrà in vigore il 1° luglio 1892. »

(È approvato).

Viene ora un articolo aggiuntivo dell'onorevole Spirito, che è il seguente:

« I proventi della tassa, di cui all'articolo 6, serviranno per migliorare le condizioni del personale di Cancelleria e degli alunni, e per equiparare al personale di Cancelleria quello delle Segreterie presso gli uffici del Pubblico Ministero. »

Onorevole Spirito, ha facoltà di parlare.

Spirito. Siccome, dopo le dichiarazioni che

ha fatte il Governo, e dopo l'accettazione dell'emendamento dell'onorevole Clementini, il mio articolo aggiuntivo sarebbe respinto, e, forse, così potrebbe essere, in qualche modo, pregiudicata una questione di evidente giustizia, come la chiamava lo stesso onorevole Della Rocca, così lo ritiro e presento invece un ordine del giorno quasi identico all'articolo aggiuntivo.

Coll'approvazione dell'emendamento dell'onorevole Clementini voi avete un pochino migliorato le condizioni del personale delle cancellerie, rendendo così ancor più sensibile la differenza grandissima di trattamento che c'è fra il personale delle cancellerie e quello delle segreterie, quando l'uno e l'altro servono alla giustizia con uguali intendimenti, con uguali lavori, con uguale valore.

Ecco perchè, o signori, mi auguro che il Governo voglia accettare il mio ordine del giorno, e confido, che, fra non molto, esso presenterà un disegno di legge per togliere queste differenze e queste ingiustizie.

Presidente. L'onorevole Spirito ha presentato questo ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo presenterà un disegno di legge per migliorare le condizioni del personale di cancelleria e degli uscieri e dei portieri giudiziari e per equiparare al personale di cancelleria quello delle segreterie presso gli uffici del Pubblico Ministero, e passa all'ordine del giorno. »

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Colombo, ministro delle finanze. L'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia ha, già, svolto, rispondendo all'onorevole Spirito, alcuni concetti, i quali concordano con quelli, che sono enunciati nell'ordine del giorno, che egli ha testè presentato.

Mi associo a quei concetti e li confermo tanto nel loro principio quanto nei particolari; perciò non avrei difficoltà di accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Spirito; ma egli comprenderà benissimo che quest'ordine del giorno è troppo tassativo, troppo preciso, e che quindi, date le condizioni della finanza, non potrei assumere nessun impegno, a nome del Governo, per farne una applicazione immediata, e forse prossima. Io prego perciò l'onorevole Spirito di ritirare il suo ordine del giorno, che accetto come raccomandazione, e lo assicuro che di questa raccomandazione

il Governo terrà il massimo conto, poichè esso consente, in massima, nei concetti che egli sostiene.

Spirito. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, augurandomi che, fra non molto, il Governo vorrà presentare un disegno di legge informato a queste sue dichiarazioni, e ritiro il mio ordine del giorno.

Presidente. L'ordine del giorno dell'onorevole Spirito, essendo ritirato, si procederà, ora, alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Si faccia la chiama.

D'Ayala-Valva, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Accinni — Adamoli — Afan de Rivera — Agnini — Amadei — Ambrosoli — Anzani — Arbib — Arnaboldi — Arrivabene — Artom di Sant'Agnese.

Baccelli — Badini — Baratieri — Barzilai — Basetti — Beltrami — Bertolini — Bertollo — Bonacci — Bonacossa — Bonasi — Borgatta — Borromeo — Branca — Brin.

Cadolini — Caldesi — Cambray-Digny — Canevaro — Capilongo — Cappelli — Carenzi — Carmine — Casati — Castelli — Cavalletto — Cefaly — Centi — Chiala — Chiapusso — Chiaradia — Chinaglia — Cibrario — Cittadella — Clementini — Cocco-Ortu — Coffari — Colocci — Colombo — Comin — Conti — Corsi — Costa Alessandro — Cremonesi — Curcio — Curioni.

D'Adda — D'Alife — Dal Verme — Damiani — Daneo — Danieli — D'Ayala-Valva — De Blasio Vincenzo — Delvecchio — De Martino — De Pazzi — De Puppi — De Riseis Giuseppe — De Salvio — Di Camporeale — Di Collobiano — Diligenti — Dini Luigi — Di Rudini — Di Sant'Onofrio.

Ellena — Engel — Ercole.

Fabrizj — Faina — Fani — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Fortunato — Franceschini — Franzì — Frascara — Fratti — Frola.

Gallavresi — Galli Roberto — Gamba — Garelli — Genala — Gentili — Giampietro — Giolitti — Giordano Apostoli — Giovagnoli — Giovanelli — Grimaldi — Guglielmi — Guglielmini.

Imbriani-Poerio — Indelli.

Lacava — Lanzara — Lazzaro — Levi —

Lochis — Lovito — Lucca — Luporini — Luzi — Luzzatti Luigi.

Maluta — Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Marinuzzi — Mariotti Filippo — Martini Ferdinando — Marzin — Maurogordato — Mel — Menotti — Merzario — Mestica — Miceli — Minelli — Miniscalchi — Molmenti — Montagna — Monti — Monticelli — Mussi.

Narducci — Nasi Nunzio.

Oddone — Orsini-Baroni.

Pais-Serra — Palberti — Panizza Mario — Pantano — Papadopoli — Pasquali — Pellegrini — Pelloux — Perrone — Petronio Francesco — Peyrot — Picardi — Piccolo-Cupani — Pierotti — Pinchia — Ponsiglioni — Ponti — Prinetti — Pugliese — Pullè.

Randaccio — Ricci — Ridolfi — Rizzo — Rolandi — Romanin-Jacur — Roncalli — Rospigliosi — Rossi Gerolamo — Rubini — Ruspoli.

Sacchetti — Salandra — Sampieri — Sani Giacomo — Saporito — Sella — Serra — Simonelli — Speroni — Spirito — Squitti — Stanga — Stelluti-Scala — Strani — Suardi Gianforte — Suardo Alessio — Summonte.

Tacconi — Tajani — Tassi — Tegas — Testa — Tiepolo — Tittoni — Toaldi — Torelli — Torraca — Tripepi.

Valli Eugenio — Vienna — Villa — Vischi — Visocchi — Vollarò Saverio.

Zanardelli — Zanolini — Zappi — Zucconi.

Sono in congedo:

Alli-Maccarani — Amore — Andolfato. Baroni — Bastogi — Berio — Bertolotti — Bianchi — Bobbio.

Cagnola — Calpini — Calvanese — Campi — Capoduro — Carnazza-Amari — Casana — Cavalli — Coccozza — Corvetto — Cuccia.

De Dominicis — De Riseis Luigi — Di Blasio Scipione.

Fagiuoli — Favale — Ferri — Fili-Astolfone — Franchetti.

Gianolio — Ginori.

Luciani.

Maffi — Mariotti Ruggero — Martelli — Martini G. B. — Maury.

Pandolfi — Patamia — Poggi — Polvere — Puccini.

Raggio — Rocco — Ronchetti.

Sanvitale — Siacci — Silvestri.

Tommasi-Crudeli — Torrigiani.

Vaccaj — Vendramini — Vetroni — Vol-
laro-De Lieto.
Zuccaro-Floresta.

Sono ammalati:

Berti Domenico — Berti Ludovico —
Billi Pasquale.
Capilupi — Cipelli — Corradini — Curati.
Della Valle — De Simone — Di Marzo —
Di San Donato.
Faldella — Ferracciù — Ferrari-Corbelli.
Galimberti — Grassi Paolo — Grippo —
Grossi.
Jannuzzi.
La Porta — Lorenzini — Lugli.
Marselli — Mazzoni — Mezzacapo — Mi-
rabelli — Mocenni — Mordini.
Panattoni — Pascolato — Piccaroli —
Prampolini.
Quartieri.
Romano — Rosano — Rossi Rodolfo —
Ruggieri.
Sanguinetti Adolfo — Sciacca della Scala
— Seismit-Doda — Sola — Solimbergo —
Sorrentino.
Tenani — Testasecca — Trompeo.

Assente per ufficio pubblico:

Rava.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I segretari procedono allo spoglio).

Comunico alla Camera (*Segni di attenzione*) il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge relativo agli atti giudiziari approvato testè per alzata e seduta:

Presenti e votanti	213
Maggioranza	107
Voti favorevoli	118
Voti contrari	95

(La Camera approva — Commenti animati).

Giuramento del deputato D'Alife.

Presidente. Essendo presente l'onorevole D'Alife, lo invito a prestar giuramento. (*Legge la formula*).

D'Alife. Giuro.

Presentazione di una relazione e di un disegno di legge.

Presidente. Onorevole Delvecchio, la invito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Delvecchio. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Leva sui nati nel 1872.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

Villari, ministro dell'istruzione pubblica. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge sulla conservazione dei monumenti e delle opere d'arte.

Siccome questo disegno di legge si riconnette a quello delle gallerie fidecommissarie, proporrei che fosse deferito alla Commissione incaricata dell'esame del disegno di legge sulle gallerie fidecommissarie; del resto me ne rimetto alla Camera.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge sulla conservazione dei monumenti e delle opere d'arte.

L'onorevole ministro fa notare che questo disegno di legge ha stretta attinenza con l'altro sulle gallerie fidecommissarie, pel quale gli Uffici hanno nominato, già, la Commissione, e perciò propone che sia deferito all'esame della medesima Commissione.

Se non vi sono osservazioni, la proposta dell'onorevole ministro della pubblica istruzione si intenderà approvata.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, che ritornò modificato dal Senato del Regno.

Si dia lettura del disegno di legge.

Suardo, segretario, legge: (*Vedi Stampato n. 87-c*).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Se niuno chiede di parlare passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Alla legge che stabilisce gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito in data 27 agosto 1887, n. 4919 (serie 3^a) testo unico, sono fatte le seguenti varianti ed aggiunte :

All'articolo 7 sostituire il seguente:

« Hanno diritto all'indennità cavalli gli ufficiali a cui sono assegnate razioni di foraggio secondo le norme stabilite nella tabella relativa, e che possiedono cavallo di servizio (da sella). »

Abrogare l'art. 17.

Tabella I.

All'annotazione n. 2 togliere: i colonnelli brigadiere.

Tabella II.

All'annotazione n. 4 togliere il primo periodo.

All'ultimo capoverso dell'annotazione n. 7 sostituire il seguente:

« Agli aiutanti maggiori in 1° presso la scuola militare e presso la scuola dei sott'ufficiali ed agli aiutanti maggiori in 1° ed in 2° dei reggimenti di fanteria di linea, di bersaglieri ed alpini spetta una razione di foraggio.

« I capitani dei reggimenti di fanteria di linea, dei bersaglieri e degli alpini non contemplati negli alinea precedenti, avranno diritto ad una razione di foraggio pel loro cavallo, quando vengano iscritti sul quadro di avanzamento per turno di anzianità. »

Modificare il 2° e 3° capoverso dell'annotazione n. 8 così:

« Ai capitani addetti agli uffici degli ispettori d'artiglieria ed ai comandi d'artiglieria da campagna; agli ufficiali inferiori d'artiglieria da campagna e da montagna; agli ufficiali inferiori d'artiglieria e genio addetti come insegnanti alla scuola d'applicazione di dette armi ed a quelli delle compagnie pontieri e delle compagnie treno del genio, spettano due razioni di foraggio.

« Agli ufficiali subalterni d'artiglieria da fortezza ed a quelli del genio addetti alle compagnie telegrafisti e specialisti, spetta una razione di foraggio. »

All'annotazione n. 9 sostituire la seguente:

« Agli ufficiali superiori medici ed ai ca-

pitani medici spettano le razioni di foraggio delle armi di artiglieria e del genio. »

Sostituire la tabella III colla seguente:

« Indennità cavalli per gli ufficiali dell'esercito permanente. »

Indennità
annua

Ufficiali generali, colonnelli medici ispettori ed ufficiali dell'arma di cavalleria. L. 400

Ufficiali superiori dell'arma di fanteria (meno i distretti e gli stabilimenti militari di pena); ufficiali superiori e capitani delle armi di artiglieria e genio; ufficiali subalterni di artiglieria dei reggimenti da campagna e del reggimento da montagna; ufficiali subalterni del genio delle compagnie pontieri e del treno 340

Ufficiali superiori dei distretti e degli stabilimenti militari di pena; ufficiali inferiori dell'arma di fanteria, ufficiali subalterni d'artiglieria da fortezza, ufficiali di altri corpi 280

Modificare l'annotazione n. 2 così:

« Gli ufficiali di fanteria aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di ufficiali generali hanno l'indennità di lire 600. »

Togliere l'annotazione n. 4.

Modificare nel modo che segue l'annotazione n. 5 che diventa n. 4.

4° L'ufficiale che rimanendo in effettività di servizio passa da una posizione nella quale ha diritto all'indennità cavalli ad altra in cui tale diritto gli cessa, conserva l'indennità cavalli per quel numero di giorni, non superiore a 30, nei quali tenne effettivamente cavallo. »

« L'ufficiale perde il diritto all'indennità cavalli, se non tiene cavallo di servizio da sella. »

Tabella IV.

Ridurre da lire 7200 a 4800 la indennità di carica stabilita all'alinea a): ridurre da lire 3600 a 2400 la indennità di carica stabilita agli alinea b), c) e d).

Ridurre a lire 500 l'indennità annua assegnata all'alinea n) per i professori titolari militari.

Togliere l'alinea o).

Togliere l'alinea p).

Ridurre a lire 300 il soprassoldo per gli ufficiali specificati nell'alinea q).

Ridurre a lire 300 la somma annua assegnata agli ufficiali ed impiegati indicati all'alinea *t*); togliere nell'alinea stesso la dicitura « ufficiali subalterni del corpo contabile militare, rivestiti della carica di direttore dei conti, o di ufficiale di magazzino nei distretti o corpi ove tengono posto di capitano. »

Coloro che fruiscono indennità o soprassoldi maggiori, li conserveranno.

Alla annotazione n. 1 sostituire la seguente:

« L'ufficiale che, essendo professore titolare in una scuola militare, venga incaricato di esercitare contemporaneamente lo stesso ufficio in altra scuola, non riceve per questo secondo incarico alcun altro soprassoldo speciale d'insegnamento. »

Alla annotazione n. 2 sostituire la seguente:

« Non spetta alcun soprassoldo speciale d'insegnamento all'ufficiale che, addetto all'accademia militare, alla scuola militare, alla scuola dei sott'ufficiali od ai collegi militari per il servizio di governo o di amministrazione, venga incaricato in pari tempo di quello di professore titolare od aggiunto. »

Tabella V.

Modificare l'alinea *a*) così:

« Sottotenenti di complemento e della milizia territoriale di nuova nomina provenienti dalla truppa, esclusi i provenienti dai volontari di un anno e dai plotoni allievi ufficiali. »

(È approvato).

« Art. 2. Sarà conservato il cavallo ai capitani dei reggimenti di fanteria, bersaglieri ed alpini che alla data della promulgazione della presente legge hanno compiuto un sessennio nel loro grado. »

(È approvato).

« Art. 3. È fatta facoltà al Governo di stabilire con Decreto Reale le modalità per l'esecuzione della presente legge, e di riordinarne le disposizioni in un nuovo testo unico. »

(È approvato).

Si procederà domani alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, riguardante gli appalti dei lavori pubblici alle Società cooperative di produzione e lavoro.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per modificazioni all'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, numero 6216, riguardante gli appalti dei lavori pubblici alle Società cooperative di produzione e lavoro.

Onorevole ministro, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

Luzzatti, ministro del tesoro. Accetto.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.

Zucconi, segretario, legge. (Vedi *Stampato* numero 260-A).

Presidente. È aperta la discussione generale, ed ha facoltà di parlare l'onorevole Zappi.

Zappi. Onorevoli colleghi, poichè l'onorevole Chinaglia ha rinunciato a parlare, e poichè nella relazione dell'onorevole Minelli trovo che sono esaminati con tanta lucidezza, con tanta profondità di studi, con tanto amore, con tanta cura tutte le ragioni che militano in favore dell'accettazione di questo disegno di legge, potrei limitarmi a brevissime parole. Avrei anzi assolutamente preferito tacere, se non avessi creduto opportuno di fare alcune osservazioni e raccomandazioni, che prego la Camera di ascoltare, e il Governo di accettare.

La legge, come già è prevedibile, o meglio, la modificazione della legge già in vigore, che porta da 100,000 a 200,000 l'importo dei lavori che possono per licitazione privata appaltarsi alle Società cooperative, sarà certamente approvata dalla Camera, ed indubbiamente lo sarà anche dall'altro ramo del Parlamento, il quale sempre dimostrò vero e grande interesse per la classe più bisognosa del nostro aiuto, che mai disconobbe i nuovi doveri che nuovi problemi creati da nuovi tempi, impongono al legislatore.

Parrebbe dunque che con la legge, che certamente sarà approvata, che fra breve sarà promulgata, tutto fosse finito.

Però, onorevoli colleghi, è mio avviso che questo non sia, o che almeno venga qui opportuna una raccomandazione all'onorevole ministro.

È noto a tutti che molte difficoltà burocratiche impediscono spesso, che quando una legge è già approvata, è già promulgata, continui la sua applicazione in quei termini che unicamente la rendono utile alle classi in favore delle quali è stata votata, è stata promulgata.

Io sono perfettamente convinto che queste difficoltà che alle volte, nell'accorrere di queste Società alle licitazioni private, sono presentate da chi dovrebbe accettare la domanda, e stipulare il contratto, non provengono certamente da chi ufficialmente (mi si permetta la parola) dovrebbe stipulare il contratto, ma provengono per opera di coloro che in queste trattative, ed in queste stipulazioni, hanno la più completa irresponsabilità.

Non arrivano a portare un danno vero a queste Società, ma screditano l'opera del Parlamento, e danno diritto alle Società cooperative di domandarsi se legge promulgata, voglia dire legge da applicarsi, o se legge promulgata voglia dire soltanto una promessa che non si ha in animo di mantenere.

Credo quindi non inutile di rivolgere all'onorevole ministro la raccomandazione che d'ora innanzi, per quanto sia possibile, egli curi che simili inconvenienti non si ripetano. Dalla relazione risulta anche che il Ministero della guerra e quello della marina pochi lavori diedero in appalto a queste Società.

Io credo che da ambedue i Ministeri, se la buona volontà non mancherà e di questo sono profondamente convinto, si potranno dare in avvenire maggiori lavori a queste Società, giacchè specialmente al Ministero della guerra l'occasione non manca di certo per dare lavori d'importanza e frequentemente alle Società cooperative fra i braccianti, fra gli operai muratori che accorrono a questi lavori.

Veramente parlando su questo disegno di legge che consta di un solo articolo, è difficilissimo attenersi nella discussione generale, ai criteri generali che informano la legge; bisogna necessariamente scendere ad un criterio speciale che è quello espresso nel primo articolo (quasi si può dire unico, perchè il secondo è di pura formalità) e che ispira l'articolo stesso, il quale dà tutta la fisionomia a questo disegno di legge.

Ed avendo udito che dei colleghi vorrebbero insistere nel raccomandare che alla parola *possono* sia sostituita l'altra *saranno*, io chiederei prima di tutto che cosa questa pa-

rola, in questo caso, voglia significare: se è la constatazione di un fatto, ritengo che non ne sia questo il caso; che non sia necessario di fare constatazione, essendo l'articolo già abbastanza chiaro; se è invece una specie di obbligo che si vuole imporre, allora confesso che in questo concetto non potrei convenire con coloro che sostenessero quest'ordine d'idee. Giacchè è appunto il limite dell'ingerenza dello Stato in questioni economiche che mi ha specialmente indotto a prendere a parlare su quest'argomento.

Io credo che in questioni di questo genere l'intervento dello Stato non debba mai andare oltre all'aiuto e non debba mai diventare un'imposizione.

Altro è riconoscere che si deve rendere possibile di raggiungere lo scopo a queste nuove forme dell'attività umana, a questa forma collettiva con la quale è chiesto il lavoro; altro è impedire a chi a queste nuove forme non è associato, a chi individualmente offre il proprio lavoro di avere il compenso, la mercede che per questo lavoro può richiedere; altro è, in una parola, aiutare che il lavoro collettivo sia direttamente la fonte del guadagno collettivo, ed altro è l'imporre che solo in questo modo si debba richiedere e si debba concedere il lavoro.

Questo pericolo di esagerare l'intervento dello Stato, ed il desiderio di dimostrare, come ho già detto, che in questo concetto non posso convenire, sono le ragioni che mi hanno indotto a chiedere di parlare, anche perchè si riconosca e sia dimostrato che, su questi banchi (*Accenna a destra*), nessuno disconosce il principio. È questione solo di limiti.

È stato detto, e non è molto tempo, che da questo lato della Camera, al quale ho l'onore di appartenere, nessuno si occupa o pochi si occupano delle gravi questioni economiche che oggi preoccupano le menti di tutti i pensatori, di tutti quanti gli uomini di Stato; e che, da questa parte della Camera, soltanto nella formula (vecchia, oramai) *del lasciar fare e del lasciar passare*, si dovesse esplicitare e si esplicitasse la nostra azione nel campo economico.

Mi par di udire ancora in quest'Aula la eco delle parole del mio carissimo amico Luigi Ferrari, quando, discutendosi la legge sull'aumento del dazio sugli spiriti, (prima delle vacanze natalizie, ricordo), egli, accen-

nando a questa parte (*Accenna a destra*), la chiamava conservatrice, e limitava la sfera della sua azione nel campo economico, alla libertà assoluta, in tutte le sue forme e sotto tutti i suoi aspetti.

Io non so se, in questo lato della Camera, siano soltanto dei conservatori, se vi siano dei conservatori; non so se il partito conservatore esista; non so neppure se, creato, io potessi, senz'altro, ascrivermivi. Quello che so è che, se una volta fosse creato, non potrebbe vivere che ad una condizione: che fosse sempre vicino al popolo, e si facesse il costante patrocinatore delle sue aspirazioni legittime e dei suoi desiderî compatibili con la società moderna e con gli attuali ordinamenti. (Bene! Bravo! *a destra*).

Nè si dica che io confondo le attribuzioni; che, in questa maniera, agli altri partiti nulla resterebbe da fare.

Io ritengo che altro sia la critica, ed altro sia l'opera. La critica, le proposte, qualche volta, audaci, nel campo, naturalmente, nel quale adesso ci intratteniamo, appartiene ai partiti avanzati, e dico avanzati senza voler accennare ad una distinzione politica, ma riferendomi per esempio ai partiti che siedono nella parte opposta a questi banchi. Ai partiti avanzati toccano le proposte anche audaci, ai partiti più temperati lo studio imparziale e continuo e l'applicazione graduata di tutto quello, che, pur segnando un progresso, è compatibile cogli ordini della civiltà moderna. Questo compito non è lieve, nè facile, e non si potrebbe dire a quel partito, che si proponesse questo scopo, di disinteressarsi di tutte le questioni che oggi agitano il mondo specialmente economico. Questo pensiero mi sta innanzi nell'esaminare il presente disegno di legge ed ogni volta che si discutono progetti collegati al miglioramento delle classi popolari. E non mi spaventano nè i gridi d'allarme dei tiepidi amici di riforme, nè le accuse di coloro che potrebbero rimproverarmi di non andare abbastanza innanzi. Gli uni potranno dirmi che con questi progetti non si risolve la questione sociale e soltanto si dà pretesto ad altre inaccettabili pretese.

Gli altri possono dirmi: guardate gli altri paesi, quanto in essi si è già avanti in questo campo e quanto a noi rimanga a fare. Ai primi risponderai colla soddisfazione che mi procura la mia coscienza votando simili leggi ed anche coll'esprimere la convinzione che per venti

insoddisfatti, mille ci saranno grati della cura che di loro si ebbe. Agli altri rispondo che è assolutamente impossibile a noi di fare in pochissimo tempo quello per cui gli altri impiegarono moltissimi anni, e che è impossibile di trasportare tutto in una volta da un altro paese costumi e leggi che non si adattano al genio nazionale e scompaginano tutta l'economia della legislazione nostra. Così credo di poter dare agli uni e agli altri una risposta sufficiente e di poter perseverare per la strada che io credo di avere con abbastanza chiarezza già accennata. Queste, o signori, avendo già dichiarato che pochissime parole aveva da dire, sono le ragioni per le quali io mi felicito della odierna discussione e mi rallegro cogli onorevoli colleghi che l'hanno sollecitata. Questi sono i motivi per i quali con lieto animo, sicuro di aver servito secondo coscienza il mio paese e coloro che null'altro domandano se non la facilitazione del lavoro, darò il mio voto favorevole al presente disegno di legge. (Bene! Bravo! *a destra* — *Congratulazioni*).

Presidente. Passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1. All'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216 (serie 3^a), è sostituito il seguente:

« Possono stipularsi a licitazione o a trattative private contratti per appalto di lavori o forniture con Associazioni cooperative di produzione e lavoro, legalmente costituite fra operai, purchè la spesa totale non superi le lire 200,000 per ciascuna di esse.

« I pagamenti di acconto saranno fatti a rate in proporzione del lavoro o della fornitura eseguita, e potranno per essi emettersi mandati a disposizione con le stesse norme delle spese da farsi ad economia.

« In tali contratti la cauzione verrà costituita mediante ritenuta del 10 per cento dell'importo di ogni rata, e sarà restituita a lavoro o fornitura compiuta e collaudata.

« Le disposizioni del presente articolo, eccetto per quanto riguarda i pagamenti con mandati a disposizione, sono applicabili agli appalti dei lavori, delle forniture e delle manutenzioni per le Amministrazioni provinciali, comunali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e dei consorzi idraulici di difesa arginale, di irrigazione, di scolo e di bonificazione e per quelle altre che, secondo le leggi dalle quali sono rispettivamente regolate, devono seguire, per gli appalti dei lavori e for-

niture, le prescrizioni della legge e del regolamento di contabilità generale. »

A questo articolo l'onorevole Clementini ha presentato la seguente proposta:

« *Saranno accordati a licitazione o a trattative private, alle Associazioni cooperative di produzione e lavoro, legalmente costituite con lo scopo precipuo del miglioramento degli operai e per la massima parte da operai formate, i contratti per appalto di lavori o forniture o manutenzioni, purchè la spesa totale non superi le lire 200,000 per ciascuna di esse.*

Onorevole Clementini...

Clementini. Nella dotta ed elaborata relazione dell'onorevole Minelli sono esposte con chiarezza ed evidenza le ragioni, per le quali la Commissione non consentì ad accogliere nel disegno di legge in esame alcune innovazioni, che erano state ad essa proposte. Io però, edotto dall'esperienza che pochissimi appalti, sia di lavori, sia di manutenzioni, sono stati dalla pubblica amministrazione concessi a Società cooperative di lavoratori, ed edotto altresì dalla esperienza che pochissime associazioni cooperative sono costituite esclusivamente di operai, mentre quasi tutte hanno avuto bisogno del concorso di filantropi e di persone tecniche, ho creduto opportuno di presentare un emendamento alla prima parte dell'articolo proposto dalla Commissione; emendamento, che contempla esclusivamente gli appalti dell'amministrazione pubblica, e non punto gli appalti delle Opere pie, dei Comuni e delle Provincie.

Senonchè la tesi, che dovrei sostenere, e che implica il concetto esposto nel mio emendamento, esigerebbe alquanto tempo per essere svolta, siccome all'argomento conviene.

Perciò, vista l'ora tarda, pregherei il Governo e la Commissione di dichiarare se accettano il mio emendamento; imperocchè, se Governo e Commissione fossero di opinione assolutamente contraria alla mia, allora non insisterei in una discussione, che, se potrebbe servire di utile germe per l'avvenire, non porterebbe oggi ad alcun risultato pratico, perchè nella votazione il mio emendamento non verrebbe certo approvato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo.

Daneo. Ho chiesto di parlare soltanto per svolgere alcune considerazioni d'indole generale relativamente all'articolo 1°, ma non già per oppormi allo spirito, che l'anima, che

approvo anzi completamente, e neppure alla maggiore estensione, che vorrebbe dare al medesimo l'onorevole Clementini col suo emendamento, il quale mi pare espliciti e precisi il concetto medesimo, che la Commissione già accennò nella relazione.

Noi non possiamo considerare le Società cooperative come composte assolutamente ed esclusivamente di operai; credo anzi che nello stesso concetto espresso dalla Commissione nella relazione sia implicito che, quando si dice « Società cooperative tra operai » non si esclude l'intervento eventuale di qualche filantropo o di qualche altra persona.

Tuttavia l'onorevole Clementini vorrà consentire ad accogliere qualche sotto-emendamento alla sua proposta, la quale, così come ora è formulata, potrebbe essere pericolosa, ed aprire la via a qualche speculatore.

Se la discussione si estenderà, sarò lieto che il giusto concetto dell'onorevole Clementini sia precisato in modo da escludere questo pericolo.

Vorrei però proporre alla Commissione ed al Governo, (non dico alla Camera, perchè un mio emendamento presentato ora non potrebbe esser posto a partito) che la dizione del primo alinea fosse resa alquanto più precisa; perchè dicendosi: « purchè la spesa totale non superi le 200,000 lire per ciascuna di esse » posson sorgere taluni dubbi.

In primo luogo, che cosa significa la spesa totale? Dicendosi « *spesa totale* » si intende riferirsi alle Società o alle opere da appaltarsi?

Quando si volesse riferirsi alle Società, proporrei che si dicesse « purchè l'importo del lavoro o della fornitura non superi le lire 200,000 per ciascuna Società. »

Questa dizione sarebbe perfettamente chiara, e non escluderebbe la possibilità che più Società possano concorrere, come ha previsto la Commissione nella stessa relazione, anche in lavori di entità maggiore alle 200,000 lire; e lascerebbe nello stesso tempo fuori di dubbio che ogni Società deve considerare l'importo totale del lavoro che assume, e non già la spesa effettiva, cioè la parte di capitale che può essere impiegata in questo lavoro, che deve essere essenzialmente costituito da mano d'opera. Credo che a questa dicitura non si opporranno nè Governo, nè Commissione.

Quanto all'articolo in generale, se un difetto potrei trovare in esso, partendo dai principî che professo, si è quello di procedere con

eccessiva timidezza per questa via. Si sarebbe potuto stabilire un limite più largo; ma, siccome il meglio è nemico del bene, e l'esperienza suggerirà certamente in seguito di allargare ancora questo limite, approverò anche la limitazione alle lire 200,000, purchè sia chiarita la dizione dell'articolo nel modo come ho esposto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Luzzatti, ministro del tesoro. L'onorevole Daneo ha indicato con chiarezza lo scopo di questa legge.

Non si tratta di una grande riforma, si tratta di ampliare un esperimento che ha fatto buona prova nel nostro paese.

Quando si adunò una Commissione di amici della cooperazione, per studiare i miglioramenti che potevano introdursi nella legge che di questo argomento si occupa, furono messe innanzi alcune proposte per estendere a 3 o 400 mila lire la cerchia di questa riforma; ma anche i più ardenti fautori della cooperazione riconobbero, che nelle condizioni attuali dei fraterni sodalizi cooperativi conveniva procedere con esperimenti modesti, per non eccitarli a imprese superiori ai mezzi dei quali possono disporre, se davvero raccolgono i loro sottili capitali, fra le classi lavoratrici, e non si mescolino ad essi elementi estranei, che li sfruttino, serbando la parvenza di sodalizi cooperativi. Quindi parmi che, come già l'onorevole Daneo lo ha consentito, non sia più da insistere a voler ampliare questa riforma, la quale non è certo l'ultima parola in così fatta materia; poichè io confido nell'illuminato progresso della cooperazione e quindi procederemo con esplicazioni ulteriori a ulteriori riforme legislative.

Pregherei l'onorevole Clementini di non insistere nelle sue modificazioni, per le ragioni alle quali ha già alluso l'onorevole Zappi nel suo nobilissimo discorso. So come questa proposta mova da un sodalizio di operai, i quali hanno fede nella cooperazione e dalla cooperazione hanno tratto frutti che davvero inorgogliscono coloro che di questa materia ragionano. Ma appunto perchè è un sodalizio, il quale concorrendo otterrà la vittoria, non deve dubitare delle sue forze e non deve voler escludere quel principio della concorrenza che è salutare nell'ordine economico, e che applicato fra appaltatori e sodalizi cooperativi o fra sodalizi cooperativi della stessa

natura, toglie ogni dubbio che si vogliano imporre i prezzi. Questi dubbi noi dobbiamo escludere assolutamente, perchè colla cooperazione si vuole applicare un metodo economico più efficace e più importante, non costituire un monopolio. E un monopolio si istituirebbe ove si sostituissero le parole: «*saranno accordati*» alla dicitura, che è nell'articolo della Commissione. Ma, ripeto, quegli operai, dai quali mosse questa proposta, non conoscono tutto il loro valore, perchè io, che ben li conosco, so che quando concorreranno vinceranno la gara. L'onorevole Clementini che di quei prodi lavoratori si è fatto interprete, può assicurarli che se il Governo, non accetta questa proposta non è per sfiducia, ma è per fede nel loro valore.

Spero che l'onorevole Clementini consentirà a non modificare l'articolo in questo punto e vorrà attendere gli effetti di questo nuovo esperimento, che ora facciamo in più ampie proporzioni per amore di quelle classi lavoratrici, che nei sodalizi cooperativi elaborano tanta parte della loro fortuna.

Quanto poi alla modificazione, che propone diceva già bene l'onorevole Daneo, che essa è implicitamente accolta tanto nel disegno del Governo e nelle modificazioni della Commissione, quanto nei commenti che si esplicano nella splendida relazione dell'onorevole Minelli.

Il sodalizio cooperativo deve nella massima parte essere costituito da operai, per togliere il dubbio, che, sotto la parvenza della cooperazione, gli speculatori traggano profitto di queste disposizioni di favore, come è avvenuto non poche volte, offendendo il carattere e la forma delle istituzioni cooperative.

Il filantropo, l'ingegnere, le classi dirigenti possono e debbono far parte di questi sodalizi per quella solidarietà delle classi sociali, che è uno dei principii più belli della cooperazione. Tuttavia vi è una forma generalmente accolta e per effetto della quale, senza far tralignare il carattere dell'istituto cooperativo, che deve essere una fratellanza di operai, si accolgono anche le classi dirigenti, e questa forma consiste nel titolo di socio onorario; che è quel socio, il quale partecipa ai carichi, non ai profitti della istituzione e non si ingerisce dell'amministrazione.

È certo che l'articolo della Commissione non esclude in nessuna guisa, ma anzi invoca l'azione del socio onorario per quel principio

della solidarietà, del quale testè faceva cenno. Ma se l'onorevole Clementini e la Commissione credono che questo concetto sia meglio esplicitato aggiungendo all'articolo le parole: « costituite per la massima parte di operai » il Governo non ha alcuna difficoltà di associarsi a questo pensiero che meglio scolpisce il carattere della istituzione. Si tratta di sodalizi operai, essenzialmente operai, dai quali non può essere esclusa l'azione benefica delle classi dirigenti.

Con siffatti chiarimenti credo che potremo procedere alla votazione di questo disegno di legge, sicuri di fare un passo modesto nella via della cooperazione, ma sicuri anche dei risultati benefici, che otterremo da una legge, invocata da tutti i sodalizi cooperativi d'Italia.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Minelli, relatore. La posizione del relatore questa volta è molto fortunata, poichè dopo quanto fu detto da coloro che hanno parlato prima di me, sono dispensato dal dover fare un discorso. Spero che le splendide parole dell'onorevole ministro del tesoro avranno convinto il mio amico onorevole Clementini a ritirare il suo emendamento; sicchè a me non resta che ringraziare gli oratori i quali mi hanno preceduto, delle parole cortesi che hanno rivolto alla Commissione e al relatore, e di dare alcune informazioni alla Camera.

Devo anzitutto informare la Camera che ci venne trasmessa una petizione della società « Capitale e lavoro » di Motta di Livenza perchè nei primi tre commi sia aggiunta la parola *manutenzione*. Su questa petizione l'onorevole Rizzo, della Commissione, chiese ed ottenne già l'urgenza. L'aggiunta della parola *manutenzione* dopo *lavoro e fornitura* viene accettata pienamente, e spero che non darà luogo ad alcuna discussione, perchè è così ovvia e naturale che non può essere controversa.

Quella società si preoccupa che parlando nel quarto comma anche della *manutenzione*, il silenzio delle prime parti dell'articolo non implichi la esclusione per i lavori dello Stato.

Perciò l'includere la *manutenzione* nei tre primi commi dà maggiore chiarezza e corrisponde agli intenti della vostra Commissione.

Devo poi rispondere all'osservazione dell'onorevole Daneo relativa alla forma del primo comma. La Commissione, che pur ritiene che l'articolo non sia letterariamente

splendido, reputa però che sia sufficientemente chiaro e non vedrebbe difficoltà a che si dicesse: « *ciascuna associazione* », invece che « per ciascuna di esse. »

In quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Clementini, è superfluo che dica come nella prima parte, cioè quel *saranno*, sostituito al *possono*, la Giunta non possa accettarlo. Le ragioni furono già splendidamente esposte dall'onorevole ministro del tesoro e dall'onorevole Zappi; quindi non aggiungo altre parole per dimostrare che non si può tradurre in obbligo una facoltà, non si può costituire un privilegio e un monopolio, a danno della libera concorrenza.

Invece osservo che le parole ch'egli vorrebbe aggiunte, per indicare che queste società debbono essere costituite per la massima parte da operai, si possono accettare con questa dizione: « costituite nella massima parte da operai ». In questo modo si toglie l'inconveniente delle cooperative fittizie, composte di non operai, e resta sempre quell'alto e nobile concetto che anche gli abbienti possano intervenire in queste istituzioni e portarvi non solo il concorso del denaro, ma anche il contributo del consiglio.

Un'ultima considerazione ed ho finito. L'onorevole collega Agnini, che è purtroppo stato richiamato or ora per una grave disgrazia da cui fu colpita la sua sorella, non potendo intervenire alla seduta, mi ha pregato di comunicare alla Camera una proposta, che egli avrebbe avuto intenzione di raccomandare alla Commissione e di cui già la Commissione si era occupata.

Con questa proposta egli vorrebbe che all'articolo primo, laddove si parla di estendere questa facoltà di affidare lavori, forniture e manutenzioni alle Cooperative, alle Opere pie, ai Comuni e alle Provincie, si aggiungesse anche la facoltà a questi enti morali di dare a licitazione privata l'affitto dei beni stabili.

La Commissione, vista l'ora tarda, visto che l'emendamento non è stato presentato regolarmente, e soprattutto perchè crede che esso esorbiti dagli intenti e dall'economia di questo disegno di legge, non crede di poterlo accogliere come tale; ma accoglie però il pensiero, che informa la proposta dell'onorevole Agnini, lo fa suo e rivolge una vivissima raccomandazione al Governo perchè studi il modo di applicare questo concetto, che ha

già avuto un principio di attuazione in Lombardia e a Ravenna, ma che ancora non potè dar luogo ad un numero sufficiente di esperienze per poter convincer tutti della sua bontà. Veda quindi l'onorevole ministro se fosse il caso di consacrare questo principio in un separato disegno di legge. In queste cose è meglio che la codificazione segua i fatti economici.

Non aggiungo altro perchè, perorando ancora a favore di un disegno tanto simpatico alla Camera e tanto utile alle classi lavoratrici, rischierei di fare come quell'avvocato, il quale, dopo aver difeso un imputato, che fu poi assolto, ebbe ad udire il presidente congratularsi con l'imputato stesso che fosse stato assolto malgrado il discorso del difensore. (*ilarità — Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovagnoli.

Giovagnoli. Mi ero iscritto per rivolgere all'onorevole ministro del Tesoro una raccomandazione, che potrebbe forse sembrare superflua dopo le dichiarazioni, che egli ha fatto testè. Ma poichè sappiamo tutti che troppo spesso le leggi si scrivono, si sanciscono e si pubblicano, ma poi, non per colpa dei legislatori, nè del potere esecutivo, sibbene per colpa di tradizioni o d'interessi, non si eseguono, così rivolgo ugualmente all'onorevole ministro la mia raccomandazione, sperando che voglia dire una parola, la quale valga a rassicurare, insieme con me, coloro che, al pari di lui, sono teneri delle Società cooperative, a beneficio delle quali è fatta questa legge.

La mia raccomandazione, che potrebbe sembrare superflua, essendo rivolta all'onorevole Luzzatti, il cui apostolato a favore delle Società cooperative è noto a tutti, è questa: che, quando questa legge vada in esecuzione, l'onorevole ministro del tesoro voglia, non solo per conto suo, ma per conto di tutti i suoi colleghi del Ministero, dare ordini precisi ai capi della burocrazia, perchè queste Società cooperative siano poi effettivamente chiamate agli appalti, affinchè non accada che la legge sia scritta e non eseguita, nel qual caso noi faremmo un beneficio effimero e non reale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Luzzatti, ministro del tesoro. L'onorevole Giovagnoli può trovare nella relazione dell'onorevole mio amico Minelli una circolare diretta

da me ai prefetti, di accordo col mio collega il ministro dei lavori pubblici, ai Corpi del Genio civile, nella quale si prescrivono norme chiare e precise intorno ai favori speciali onde si devono circondare dalle autorità questi sodalizi cooperativi.

Credo che queste raccomandazioni non siano state inutili; e potrei provare all'onorevole Giovagnoli, se l'ora tarda me lo consentisse, che molte opere furono affidate alle Società cooperative in seguito a quell'impulso venuto dalle raccomandazioni del Governo.

Tuttavia non ho difficoltà di promettergli che rinnoverò alle autorità, alle quali egli accenna, le più vive raccomandazioni.

Rispetto al buon volere degli altri Ministeri, io posso assicurare l'onorevole Giovagnoli che, tanto il ministro della guerra, come quello della marina e quello dei lavori pubblici, che è il più benemerito a favore di queste istituzioni, da qualche tempo fanno tutto il possibile per affidare lavori alle Società cooperative, ma trovano degli ostacoli nelle disposizioni della legge vigente, che limita la somma a 100,000 lire, e stabilisce la prevalenza della mano d'opera sulla materia.

Ora noi eleviamo il limite da 100,000 a 200,000 lire, e togliamo la condizione della prevalenza del lavoro sulla materia, e così rendiamo più agevole l'opera sollecitata del Governo a favore di queste istituzioni.

Giacchè ho la facoltà di parlare, dichiaro di non avere nessuna difficoltà di consentire nel pensiero dell'onorevole Minelli, e prendo impegno di esaminare con sollecitudine la proposta dell'onorevole Agnini, che non posso accettare ora all'improvviso, perchè bisogna metterla in relazione con tutta la legislazione delle Opere pie.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovagnoli.

Giovagnoli. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni, che sono la conferma dei suoi sentimenti e del pensiero di tutta la sua vita.

È verissimo che la sua circolare ai prefetti ha prodotto buon effetto, ma la mia raccomandazione si riferiva principalmente agli altri Ministeri.

L'onorevole ministro mi ha rassicurato che i miei desiderî saranno soddisfatti, e quindi non aggiungo altro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Clementini.

Clementini. Ringrazio l'onorevole ministro del tesoro per le lusinghiere parole dirette ai sodalizi operai, nel cui nome e nel cui interesse ho preso a parlare.

Il mio emendamento mirava in primo luogo ad assicurare meglio alle Società cooperative di operai il conferimento di appalti di lavori pubblici; in secondo luogo mirava a togliere il dubbio che la disposizione dell'articolo primo venisse praticamente interpretata in senso restrittivo ed assoluto.

La seconda parte del mio emendamento venne accolta dall'onorevole ministro e dalla Commissione; e quindi per questa parte non posso che dichiararmi pienamente soddisfatto.

Quanto alla prima parte io la ritiro, facendo tesoro delle dichiarazioni dell'onorevole ministro; e mi auguro che la pubblica amministrazione, nella pratica esecuzione di questa legge, si ispiri ai principî esposti nella relazione della Commissione.

Presidente. Prego la Camera di avvertire che la Commissione propone alcune modificazioni all'articolo 1°; cosicchè questo articolo suonerebbe così:

« All'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216 (serie 3ª), è sostituito il seguente:

« Possono stipularsi a licitazione o a trattative private contratti per appalto di lavori o forniture o manutenzioni con Associazioni cooperative di produzione e lavoro, legalmente costituite nella massima parte di operai, purchè la spesa totale non superi le lire 200,000 per ciascuna di esse.

« I pagamenti di acconto saranno fatti a rate in proporzione del lavoro o della fornitura o della manutenzione eseguita, e potranno per essi emettersi mandati a disposizione con le stesse norme delle spese da farsi ad economia.

« In tali contratti la cauzione verrà costituita mediante ritenuta del 10 per cento dello importo di ogni rata, e sarà restituita a lavoro o fornitura o manutenzione compiuta e collaudata. »

« Le disposizioni del presente articolo, eccetto per quanto riguarda i pagamenti con mandati a disposizione, sono applicabili agli appalti dei lavori, delle forniture e delle manutenzioni per le Amministrazioni provinciali, comunali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e dei consorzi idraulici di difesa arginale, di irrigazione, di scolo e di bonificazione e per quelle altre che, secondo le

leggi dalle quali sono rispettivamente regolate, devono seguire, per gli appalti dei lavori e forniture, le prescrizioni della legge e del regolamento di contabilità generale.

Pongo dunque a partito l'articolo 1° così modificato.

(È approvato).

« Art. 2. Il Governo del Re, sentito il parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, modificherà il regolamento approvato col Decreto Reale del 23 agosto 1890, n. 7040 (serie 3ª), per metterne le disposizioni in armonia con la presente legge. »

(È approvato).

Domani in principio di seduta si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Annunciansi diverse domande d'interrogazione e d'interpellanza.

Presidente. Comunico le seguenti domande d'interrogazione:

« Il sottoscritto muove interrogazione all'onorevole ministro della marina, sui provvedimenti che intende di prendere, per la frode verificatasi nella fornitura dell'olio di oliva al terzo dipartimento marittimo. »

« Giampietro. »

« Il sottoscritto muove interrogazione al ministro dei lavori pubblici per conoscere quando intenda di emettere il Decreto di approvazione del disegno esecutivo della ferrovia Barletta-Spinazzola.

« Imbriani-Poerio. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio, *interim* dell'agricoltura e commercio: se, come successore dell'onorevole Chimirri, che fa però tuttora parte del Ministero, intenda di scioglierne la formale promessa, presentando senza dilazione il preparato progetto di legge unico sulla caccia. »

« Tassi. »

Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno.

Comunico alla Camera le seguenti domande d'interpellanza: interpellanza dell'onorevole Imbriani:

« Il sottoscritto muove interpellanza al

ministro di grazia e giustizia, circa un contratto con l'Impresa Belluni e Basevi. »

Onorevole ministro di grazia e giustizia, accetta questa interpellanza?

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. L'accetto, e sarà svolta secondo l'ordine di presentazione.

Imbriani. Ma ci sono anche altre parole, onorevole signor presidente: « ... con il quale si fa getto del danaro pubblico con manifesta illegalità e favoritismo. »

Presidente. Questi sono apprezzamenti suoi: li esporrà quando svolgerà la sua interpellanza.

C'è un'altra interpellanza dell'onorevole Imbriani ai ministri del tesoro, della pubblica istruzione e dell'interno:

« Il sottoscritto muove interpellanza ai ministri del tesoro, dell'istruzione pubblica e dell'interno circa l'andamento dei lavori del monumento a Vittorio Emanuele. »

Il Governo l'accetta?

Luzzatti, ministro del tesoro. L'accettiamo, e sarà svolta secondo l'ordine di presentazione.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Mi pare che questa interpellanza riguardi anche me, perchè i lavori del monumento a Vittorio Emanuele dipendono dalla presidenza del Consiglio.

Imbriani. Sicuro: rivolgo la interpellanza anche al presidente del Consiglio. Ma anche qui, onorevole presidente, vi sono altre parole: « ... lo sperpero del danaro pubblico e la illegalità della procedura. »

Presidente. Ma questi sono giudizi suoi.

Imbriani. È il motivo dell'interpellanza!

Presidente. Sono apprezzamenti che esporrà a suo tempo.

Imbriani. Se no, non ci sarebbe ragione... (*Rumori*). Interpello per la illegalità!... (*Rumori*). Se mi castra le interpellanze... (*ilarità*).

Presidente. L'onorevole Mariotti Filippo ha presentato questa domanda di interpellanza:

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro della guerra affinché ceda al Ministero dell'istruzione pubblica il mausoleo di Adriano, o Castel Sant'Angelo, che è un monumento storico e può essere sede di un museo. »

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di comunicare questa domanda d'interpellanza al suo collega, il ministro della guerra.

Svolgimento di una interrogazione.

De Saint-Bon, ministro della marina. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

De Saint-Bon, ministro della marina. Posso rispondere subito alla interrogazione rivoltami dall'onorevole Giampietro.

Presidente. Se la Camera crede, do facoltà di parlare al ministro della marina.

Voci. Sì, sì!

Presidente. Ha facoltà di parlare, onorevole ministro.

De Saint-Bon, ministro della marina. Devo dire il vero: mi fa piacere che l'onorevole Giampietro mi abbia mosso questa interrogazione, perchè, quantunque la cosa non abbia grande importanza, da parecchi giorni mi avviene di leggere nei giornali accuse all'Amministrazione della marina per certe frodi d'olio avvenute a Venezia.

Ora, poichè la onestà e la oculatezza dell'Amministrazione è sempre cosa di grave momento, perciò, ripeto, son grato all'onorevole Giampietro di avermi dato occasione di esporre, in brevi parole, come le cose sono successe.

Avviene in tutte le grandi amministrazioni, che talvolta si abbia a verificare qualche frode. Così avvenne una frode in una fornitura di olio al terzo dipartimento, a Venezia.

Vi sono delle Commissioni che debbono ricevere l'olio. Ora in una data, che non posso precisare, ma mi pare alla fine di novembre, si ricevettero 30 botti di olio, che furono sperimentate secondo le solite norme: furono cioè esaminate 15 di esse e furono trovate di olio finissimo, e così furono ricevute tutte. È questa la norma che si segue in generale. L'olio in seguito fu versato nel magazzino comune. Ora avvenne che due mesi dopo si scoprì la frode e si constatò che le botti esaminate erano buone ma le altre erano adulterate con olio di ricino.

All'Amministrazione incombeva allora un doppio dovere; e cioè, in primo luogo ricercare i colpevoli, in secondo luogo reintegrare la finanza dei danni sofferti.

L'Amministrazione della marina procedette appunto con questo doppio criterio.

In primo luogo ordinò che si procedesse ad una inchiesta sommaria per scoprire i colpevoli; ma quella inchiesta, a due mesi di distanza, non poteva portare molto profitto;

infatti non se ne cavò quasi nulla; vi furono delle suspizioni a carico di molti, ma nulla venne realmente appurato.

In quel frattempo si presentò l'impresario, che era stato l'aggiudicatario all'asta pubblica della partita di olio; egli venne a dire che era stato ingannato dai suoi agenti, ma che era pronto a rimborsare la differenza del valore tra l'olio versato e quello che si doveva versare, perchè egli era un galantuomo.

In quella contingenza io feci immediatamente interrogare le persone competenti, e cioè l'avvocato fiscale di Venezia e l'avvocato generale erariale, se l'accettazione di quella proposta avrebbe potuto pregiudicare la continuazione dell'azione penale ed influire a favore dei colpevoli, qualora venissero scoperti.

La risposta negativa mi rassicurò che potevo fare il vantaggio dell'Amministrazione e non pregiudicare l'azione penale. Dopo ciò io accettai la proposta fatta dall'impresario, ed al comandante del primo dipartimento ordinai una inchiesta sulla differenza del valore pecuniario fra le due qualità d'olio, che fu stabilita in 5,000 lire. Contemporaneamente venne anche fatta richiesta al potere giudiziario di procedere. Prima si deferì la cosa all'avvocato fiscale, ma questi, dopo maturo esame, dichiarò la sua incompetenza; allora si ricorse al procuratore del Re, il quale promosse regolare provvedimento. Io credo che l'Amministrazione abbia così tutelato e i diritti dello Stato e quelli della giustizia.

Presidente. Onorevole Giampietro, ha facoltà di parlare.

Giampietro. Io mi permetto di fare qualche osservazione alla risposta dell'onorevole ministro della marineria.

La frode compiuta in danno dello Stato è discretamente importante. Si tratta di 60 botti di olio di oliva e non di 30; ma quello che più meraviglia si è che questa frode si sia compiuta con un'audacia più unica che rara. Poichè si tratta di una miscela che contiene il 50 per cento di olio di oliva ed il 50 per cento di olio di ricino. Dice l'illustre ministro della marineria che a due mesi di distanza ancora non si è potuto constatare da qual parte pesi la responsabilità. Questo inverò fa anche molta meraviglia, perchè ormai è notorio che la presenza di un'altra qualità d'olio qualunque in quello di oliva può consta-

tarsi facilmente dal chimico. Prima si faceva questione per le miscele fra olio di oliva ed olio di cotone, si dava una certa reazione rossa col nitrato d'argento; ma se era difficile il constatare la presenza dell'olio di cotone nell'olio d'oliva, è stato però sempre facile la constatazione in esso di un'altra qualità d'olio di semi.

Ora, il dire che l'inchiesta non ha potuto appurare i fatti e non si sa chi sia il responsabile, quando c'è un chimico che per conto dell'Amministrazione verifica questi generi che si debbono poi consegnare, è una cosa, mi si permetta di dirlo, che non capisco abbastanza.

Io ho letto nei giornali che si sono tralocati degli impiegati e si sono presi altri provvedimenti. Ma se c'è un colpevole, punite!

Ed un colpevole ci deve essere. Io non so fin dove possa arrivare la responsabilità degli impiegati amministrativi; ma certo è che quel chimico, il quale doveva esaminare l'olio da consegnarsi all'Amministrazione, non ha fatto il suo dovere; perchè non basta il dire che una parte è stata esaminata e l'altra no; l'onorevole ministro mi insegna che bisogna pigliare i campioni da tutte le botti, come risulta dalle condizioni del capitolato, che sono tassative e chiarissime.

Ora io veramente non so capire come si sia potuta compiere e lasciare impunita sinora una frode di questo genere che colpisce due interessi, l'interesse dello Stato e quello di un prodotto nazionale come l'olio d'oliva.

Pregherei quindi l'onorevole ministro che mi desse qualche maggiore schiarimento per quello che riguarda la responsabilità di chi ha mancato e mi assicuri che sarà punito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marineria.

De Saint-Bon, ministro della marineria. Prego l'onorevole Giampietro di considerare come io non abbia punto detto che la difficoltà stia nello scoprire dopo due mesi la falsificazione dell'olio; ho detto che la difficoltà stava nello stabilire a quale tra le persone implicate in quell'affare fosse da attribuirsi la colpa.

L'onorevole Giampietro dice che il chimico ha manifestamente errato.

Io non posso asseverarlo con tanta certezza; può darsi che il chimico abbia fatto benissimo il suo dovere, e la colpa può essere di quello che ha portato i campioni, od

anche di altre persone. Quindi è difficile dire quale tra gli impiegati sia il vero colpevole.

Quello che poteva fare il Governo era di allontanare provvisoriamente tutti quelli che fossero caduti in sospetto, e poi cercare che giustizia si facesse secondo le norme comuni.

In quanto all'entità del danno, esso non è così ragguardevole, come può apparire all'onorevole Giampietro. Non so se le botti sieno 30, 40 o 60; il danno l'ho testè specificato in danaro; ed è inferiore alle 5,000 lire. Nemmeno si può dire che si tratti di un danno assoluto, perchè certi olii, che sono stati mischiati con l'olio di ricino, in certe macchine, che non richiedono un olio assai scorrevole, sono utilissimi. Quindi, danno effettivo e reale, l'Amministrazione non ne ha sofferto, poichè le 5000 lire, rappresentanti la differenza del valore, sono state sborsate. Si procede ora a rintracciare i colpevoli, e si desidera e si spera di trovarli.

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Giampietro.

Deliberazioni sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Nell'ordine del giorno di domani è iscritta la discussione del disegno di legge sulla competenza dei conciliatori. Sarei lietissimo che questo disegno di legge potesse essere subito discusso; ma mi trovo impegnato innanzi all'altro ramo del Parlamento, ove continua la discussione intorno agli infortuni sul lavoro; prego quindi la Camera di consentire che quel disegno di legge venga dopo la mozione dell'onorevole Perrone.

Presidente. Il Governo propone dunque che si dia la precedenza alla mozione dell'onorevole Perrone. Se non vi sono obiezioni, questa proposta s'intenderà approvata.

(È approvata).

L'onorevole Tittoni ha presentato una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, che sarà trasmessa agli Uffici.

La seduta termina alle 6.30.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge: Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito. (87-B); Modificazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, riguardante gli appalti dei lavori pubblici alle Società cooperative di produzione e lavoro. (260)

Discussione dei disegni di legge:

2. Discussione della seguente mozione del deputato Perrone:

« La Camera delibera di nominare una Commissione per vedere se è possibile portare nell'ordinamento militare delle modificazioni, le quali, senza menomare la potenza dell'esercito, portino notevoli economie sul bilancio della guerra, e realizzino quei perfezionamenti che furono adottati negli altri eserciti. »

3. Sulla competenza dei conciliatori (302) (Urgenza)

4. Sulle concessioni governative (Allegato B del disegno di legge n. 237 - Provvedimenti finanziari).

5. Trasferimento di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1891-92. (256)

6. Approvazione della spesa di lire 9,326.66 sull'esercizio 1891-92 per provvedere al saldo delle contabilità relative al capitolo n. 43 « Fitto dei locali (Demanio) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1889-90. (233)

7. Approvazione della spesa di lire 401.21 sull'esercizio 1891-12 per provvedere al saldo delle contabilità relative al capitolo n. 3 « Dispacci telegrafici governativi (spesa d'ordine) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90. (234)

8. Approvazione della spesa di lire 22,005.72 sull'esercizio 1891-92 per provvedere al saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19 « Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e « genio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90. (235)

9. Autorizzazione di maggiori assegnazioni nella somma di lire 92,900 e di diminuzioni di stanziamenti per una somma equivalente su diversi capitoli dello stato di

previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1892-93. (229)

10. Approvazione dell'eccedenza d'impegni su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione pel 1890-91, risultanti dal Rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso. (184)

11. Approvazione della spesa di lire 1,752.60 sull'esercizio 1891-92 per provvedere al saldo delle contabilità relative al capitolo n. 56 « Fitto di locali non demaniali per le tesorerie « provinciali » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90. (232)

12. Rinvio agli esercizi avvenire degli stanziamenti determinati per l'esercizio finanziario 1892-93 dalle leggi 31 maggio 1887, numero 4511, 26 luglio 1888, n. 5600, 26 giugno 1887, n. 4644 concernente i sussidi ai danneggiati dai terremoti della Liguria e dalla frana di Campomaggiore; e l'acquisto dei cavalli stalloni. (278)

13. Autorizzazione della maggiore spesa di lire 136,611.78 da portarsi in aumento al

capitolo n. 103 « Concorso a favore dei consorzi d'irrigazione » per sussidiare il Consorzio dei Comuni per l'incremento dell'irrigazione del territorio Cremonese, da prelevarsi dal fondo di riserva per le spese impreviste. (231)

14. Modificazione alla legge 5 luglio 1882, sugli stipendi ed assegni fissi per la R. Marina. (144).

15. Proroga del termine stabilito dall'articolo 79 della legge 30 dicembre 1888, numero 5865 sul passaggio allo Stato delle spese che ora sono a carico dei Comuni e delle Provincie. (165)

16. Per dichiarare festa nazionale il XX settembre. (265)

PROF. AVV. LUIGI BAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.
